

RELAZIONE TECNICA

Con il decreto legislativo in esame si intendono emanare norme attuative per l'adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, (c.d. Direttiva *Insolvency*), intervenendo nell'attuale contesto socio-economico con l'obiettivo di contrastare gli effetti che la crisi ha prodotto sulle imprese e risollevare il panorama aziendale dal sovra-indebitamento inserendo, nella disciplina in tema di insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, quelle misure che nel quadro normativo europeo sono state individuate come efficaci nella risoluzione delle situazioni negative del ciclo economico con corrispondenti effetti in termini produttivi ed occupazionali.

La materia della crisi d'impresa e d'insolvenza si colloca nel recente processo italiano di riforma ed è stata oggetto del susseguirsi di interventi in tema di procedure concorsuali, che a partire dalla legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155, ha visto l'emanazione del Codice della crisi e dell'impresa (CCI) di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le cui linee direttrici hanno subito ritocchi realizzati con il decreto legislativo n. 147 del 2020 (c.d. decreto correttivo) fino ai recenti interventi attuati con il decreto legge n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, che ha, tra il resto, disposto il rinvio al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore della disciplina della disciplina dell'allerta, mentre per numerose altre norme è stata prevista la postergazione dell'entrata in vigore e, infine, con il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233 (artt. 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies). In tale panorama va collocata l'altrettanto recente delega legislativa contenuta nella legge n. 53 del 2021 che, con il necessario recepimento della citata Direttiva n. 2019/1023/UE, rappresenta l'occasione per intervenire sulla riforma del diritto della crisi *in itinere*, integrando o modificando le attuali disposizioni in materia al fine di rimodulare la disciplina, dando, pertanto, piena attuazione alle pertinenti previsioni unionali.

Va segnalato che nella *Direttiva Insolvency* è nodale la collocazione degli strumenti di allerta precoce quali misure volte ad aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, mediante l'incentivazione della richiesta da parte del debitore, in una fase molto anticipata, dell'accesso ai quadri e alle tecniche di ristrutturazione preventiva disponibili. Fondamentale è infatti la tempistica dell'avvio dei quadri di ristrutturazione, che devono appunto avvenire in modo estremamente "tempestivo", ritenendo che la crisi di impresa, se non sollecitamente affrontata, è idonea alla progressiva distruzione dei valori coinvolti nella relativa attività, in pregiudizio di tutti gli interessi in gioco; e che, per converso, un intervento quanto più tempestivo di trattazione della crisi valga, invece, rispettivamente a massimizzare e proteggere quei valori ed interessi.

Nello specifico, il presente provvedimento, si compone di **52 articoli**, articolati in due Capi:

Capo I "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" composto degli articoli da 1 a 45 e **Capo II "Disposizioni di coordinamento e abrogazioni e disposizioni transitorie,"** composto dagli articoli da 46 a 52, qui di seguito riportati, illustrando a seconda degli interventi e delle modifiche introdotte, gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

CAPO I



Ministero della Giustizia

MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

ART. 1

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Obiettivo della presente disposizione è apportare le necessarie modifiche al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in tema di definizioni, armonizzandole con le linee di intervento realizzate con il provvedimento in esame.

In particolare vengono sostituite: alla lettera a) la definizione di “**crisi**” stabilendo che con essa si intende lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; alla lettera h) la definizione di “**gruppo di imprese**” rappresentato dall'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

Di grande importanza l'inserimento della lettera m-bis) che inserisce gli **strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, definendoli quali misure, accordi e procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale oppure volte alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono precedere la composizione negoziata della crisi. Infatti, come indicato nelle premesse della Direttiva *de qua* la tendenza è quella di favorire metodi di risanamento o, almeno di salvataggio, di parte delle unità sane dell'impresa in difficoltà finanziaria, attraverso una preventiva ristrutturazione idonea a favorire l'accesso dei debitori a uno o più strumenti di allerta precoce, chiari e trasparenti in grado di individuare quelle situazioni che possono comportare la probabilità di insolvenza e segnalare al debitore l'urgenza di procedere, evitando il deterioramento dei crediti ed attenuando l'impatto negativo sul settore finanziario.

Di conseguenza è necessario modificare le lettere n), o) e q) dell'articolo esaminato, sostituendo il riferimento alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste con quello agli “**strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**”. E' aggiunta, poi, la lettera o-bis), che individua l'**esperto**, quale soggetto terzo, indipendente, iscritto nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 13, competente a facilitare le trattative nell'ambito della composizione negoziata.

Vengono poi soppresse le lettere g) e u) eliminando la definizione di grandi imprese e quella di OCRI.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva ed è volta, nel doveroso adeguamento all'impianto della direttiva, ad individuare gli strumenti più idonei ad incentivare il debitore a



Ministero della Giustizia

richiedere, in una fase precoce, l'accesso ai quadri, alle procedure ed alle tecniche di ristrutturazione preventiva disponibili; la norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Il presente articolo interviene sugli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituendone il contenuto.

In particolare, con il *comma 1*, si sostituisce l'articolo 3 *“Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa”*, inserendo gli opportuni richiami ai nuovi strumenti inseriti dal provvedimento in esame in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa. Viene, infatti, stabilito che l'imprenditore individuale deve adottare le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, mentre l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nel dettaglio, si prevede che le misure e gli assetti di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14/2019 devono essere diretti a: 1) consentire la rilevazione precoce di possibili squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, in relazione alle peculiarità dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; 2) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi; 3) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.

Rilevante il contenuto del comma 4 del citato articolo 3 che definisce, per la previsione di cui al comma 3, l'esistenza di debiti per retribuzioni, scaduti da almeno trenta giorni, pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, l'esistenza di debiti verso fornitori, scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino, complessivamente, almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni e l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dal comma 1 dell'articolo 25-novies.

Si segnala, infine, quanto inserito nel comma 2 che sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 concernente i doveri delle parti, dove si prevede, in particolare – nell'ambito della composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza - che nel corso delle trattative e delle procedure indicate il debitore e i creditori debbano comportarsi secondo buona fede e correttezza. Il citato articolo 4 prosegue con l'elencazione dettagliata dei doveri sia del debitore che del creditore.



Ministero della Giustizia

Merita, poi, di essere segnalato il contenuto del comma 3 del riformato articolo 4, che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro, con più di quindici dipendenti, di informare, con comunicazione scritta trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali indicati dall'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. Si prevede che tali soggetti, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere un incontro all'imprenditore che deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, che tale consultazione si svolga con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. E' redatto, ai fini della determinazione del compenso dell'esperto nell'ambito della composizione negoziata, un rapporto succinto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto stesso. Inoltre, è previsto che l'imprenditore curi direttamente la propria formazione riguardo al funzionamento della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, attraverso percorsi formativi il cui contenuto è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, già previsto all'articolo 13, comma 2 del D.L. 118/2021, con il quale si mette a disposizione dell'imprenditore una serie di strumenti informativi, presenti nella piattaforma telematica nazionale, quali la lista di controllo particolareggiata, indicazioni operative per il piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una guida sulla composizione negoziata, accessibili dall'imprenditore e dai professionisti incaricati sui siti istituzionali di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si evidenzia che la formazione ivi prevista non determina effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che le spese connesse all'istituzione ed al funzionamento della piattaforma, come più volte ribadito, sono già coperte da apposita autorizzazione di spesa.

L'intervento realizzato sull'articolo 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ne prevede la sostituzione intensificando l'applicazione dei principi di trasparenza, rotazione ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie richiesti dalle linee direttrici dell'Unione europea, con riferimento specifico alle nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all'art. 13, comma 6, dall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati.

Si segnalano, da ultimo, alcune disposizioni di natura gestionale degli affari in materia, contenute nei commi 2, 3 e 4 del nuovo articolo 5. In particolare, si evidenzia la previsione con cui si stabilisce la trattazione prioritaria delle controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei quadri di ristrutturazione preventiva o nelle procedure di insolvenza, o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice. Si evidenzia, inoltre, che il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.



Ministero della Giustizia

Il presente articolo ha carattere procedurale ed ordinamentale ed è teso all'inserimento degli opportuni richiami agli elementi di riforma introdotti dal provvedimento in esame dando efficacia agli strumenti individuati per una rilevazione tempestiva della crisi d'impresa. Le modifiche apportate all'impianto degli articoli del decreto legislativo 14 del 2019 garantiscono una maggiore snellezza e funzionalità delle procedure interessate nell'ottica del provvedimento in esame.

In considerazione di quanto evidenziato, si rappresenta che dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività connesse potranno essere sostenute con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 3

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame apporta delle modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II del CCI, sostituendo la rubrica e ridenominandola “*Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure*” e inserendo nella medesima l’*art. 5-bis* al decreto legislativo, nel quale è previsto che il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico pubblichino nei loro siti istituzionali tutte le informazioni utili sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione previsti e disciplinati dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa (*comma 1*), nonché una lista di controllo particolareggiata con risposta a quesiti e faq, che possa coadiuvare le piccole e medie imprese alla redazione dei medesimi piani. Il contenuto della lista di controllo è definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (*comma 2*). Infine, il comma 3 contiene l’enunciazione del nuovo *articolo 6 del Codice*, che si occupa della materia dei crediti prededucibili, elencando i medesimi sulla base delle indicazioni già presenti nel vigente articolo, ma eliminando i riferimenti inerenti le procedure di allerta e composizione assistita della crisi ed all’OCRI, sostituiti con quelli relativi agli accordi di ristrutturazione ed al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.–E’, infine, confermata la prededucibilità dei crediti indicati anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.–Si ribadisce che *la disposizione apporta un reale beneficio all’impresa, consentendole di accedere più facilmente alle procedure stragiudiziali per intervenire precocemente sulle situazioni di emergenza e, dunque, per prevenire che lo stato di pericolo si trasformi in crisi per sfociare in insolvenza e, dunque, realizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini di economicità di spese procedurali e processuali. L’articolo in esame è, ad ogni modo, di carattere precettivo-ordinamentale e procedurale e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

ART. 4



Ministero della Giustizia

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo 14/2019 (*comma 1*). Il nuovo articolo risponde come quello attuale al criterio dell'unitarietà delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza, disponendo la trattazione in un solo procedimento e che ogni domanda sopravvenuta sia riunita a quelle già pendenti secondo l'iter e le regole enunciate negli articoli 40 e 41 del Codice. Viene, altresì, fissato il principio che nel caso di presentazione di più domande, è esaminata con priorità quella che è orientata a risolvere la situazione di crisi dell'impresa ricorrendo a soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione controllata, qualora non sia inammissibile, o il piano dalla stessa previsto, sia inadeguato al conseguimento degli obiettivi prefissati. La stessa deve indicare, in maniera espressa, le ragioni di convenienza per i creditori della soluzione prospettata e, nel caso di concordato in continuità aziendale, i motivi di assenza di pregiudizio per i medesimi. Nel caso in cui la domanda in questione non è accolta o sia inammissibile, improcedibile, il tribunale procede su istanza dei soggetti legittimati all'apertura della liquidazione giudiziale.

Il comma 2 della presente norma sostituisce, invece, l'art. 8 del Codice, in relazione alla durata delle misure protettive - da adottarsi fino all'adozione dell'omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o fino all'apertura della procedura di insolvenza - che non può superare il periodo anche non continuativo di dodici mesi, comprese eventuali proroghe o rinnovi, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.

Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e procedurale e non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 5

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La norma interviene per apportare una sostituzione lessicale all'art. 11 del CCI e, precisamente, sostituire la dizione "procedure di regolazione della crisi" con quella di "**strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza**" che è idonea a meglio illustrare la struttura del sistema e le nuove regole procedurali. *Pertanto, l'articolo non presenta alcun rilievo sotto il profilo finanziario.*

ART. 6

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



Ministero della Giustizia

Con il presente articolo vengono apportate modifiche alla Parte Prima, Titolo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sostituendolo con il seguente: “*Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi*”. Si prevede, infatti, di far confluire le disposizioni contenute nel decreto legge n. 118 del 2021 con cui sono state introdotte misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale attraverso lo strumento stragiudiziale di composizione negoziata della crisi.

In tal modo si perseguono gli obiettivi di armonizzazione la disciplina interna con il diritto dell’insolvenza in ambito europeo al fine di ridurre le divergenze tra le legislazioni nazionali che possono ostacolare gli investimenti e l’accesso ai finanziamenti, considerato che l’Unione Europea continua a ribadire che la normativa sull’insolvenza non può più essere considerata un affare interno degli Stati membri e che, in particolare, le legislazioni degli Stati membri devono orientarsi verso un impianto strutturale univoco.

Si segnala, quindi, che con l’intervento in esame il Titolo II del decreto legislativo del 2019 n. 14 si compone dei tre Capi come di seguito illustrati.

Capo I: “Composizione negoziata della crisi” (articoli da 12 a 25 quinquies)

Art. 12

(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa)

Il presente articolo definisce l’ambito e i soggetti che sono interessati dall’istituto innovativo introdotto dal decreto in esame, che stabilisce che l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni rappresentate, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Alla composizione negoziata non si applica l’articolo 38 del codice della crisi, in materia di iniziativa del pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza, mentre il predetto articolo si applica riguardo ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e come tale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13

(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto)

La norma prevede quali debbano essere i requisiti ed i meccanismi di accesso alla composizione negoziata. L’imprenditore può volontariamente accedere a una piattaforma unica nazionale da ciascun sito delle camere di commercio, industria e artigianato presso i cui registri delle imprese è iscritto. Tale



Ministero della Giustizia

piattaforma fornisce all'interessato le informazioni utili per verificare le condizioni per accedere alla composizione negoziata, offrendo la possibilità di un test pratico per valutare, in via preventiva rispetto al deposito dell'istanza, le potenzialità e l'efficacia del piano di risanamento della propria impresa.

Al riguardo, si segnala che il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, le indicazioni per la redazione del predetto piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento in questione, sono stati definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato il 28 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è costituito un elenco di esperti tra gli iscritti a diversi albi professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro) e per ciascuna categoria sono richiesti requisiti temporali di iscrizione agli albi e l'acquisizione di competenze professionali nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa. Possono, altresì, essere inseriti nell'elenco sopra indicato coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Si segnala che la specifica formazione il cui possesso è condizione per l'inserimento nell'elenco degli esperti, è stata definita dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui sopra.

Per quanto riguarda il contenuto della domanda di iscrizione all'elenco citato, il professionista dovrà presentare la documentazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti con il *curriculum vitae* e il consenso al trattamento dei dati.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è designato il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Si segnala che al responsabile spettano le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che la domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata. La comunicazione da parte di ciascun ordine professionale alla camera di commercio competente per territorio dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti è effettuata con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

L'esperto è nominato da una commissione costituita presso le predette camere di commercio ed è composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti: due magistrati designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la rispettiva camera di commercio; due



Ministero della Giustizia

membri designati dalla stessa camera di commercio e due membri designati dal Prefetto competente per il territorio interessato. *Si evidenzia che la commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza dopo aver verificato il regolare deposito dell'istanza e che ai componenti della stessa non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

Sono poi dettate le tempistiche e la modalità di rimessione dell'istanza *de qua* alla commissione e della decisione di quest'ultima sulla richiesta. Si segnala la disposizione per la quale in caso di incompletezza dell'istanza di nomina o della documentazione il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, invita l'imprenditore a integrare le informazioni o la documentazione mancante entro un termine di trenta giorni, e che decorso inutilmente tale periodo l'istanza non è esaminata e l'imprenditore può riproporla. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale e la commissione può tener conto delle esperienze maturate dall'esperto nell'ambito della composizione negoziata e può richiedere il parere non vincolante di un'associazione di categoria presente sul territorio.

Sono pubblicati gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissivo ogni riferimento all'imprenditore richiedente. Sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti, formati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento o di Bolzano.

Per quanto attiene ai profili finanziari relativi alla istituzione e al funzionamento della piattaforma telematica nazionale, per i quali è prevista un'autorizzazione di spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Art. 14

(Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e altre banche di dati)

Con la presente disposizione vengono previsti i collegamenti tra la piattaforma telematica nazionale per l'operatività della composizione negoziata e le banche dati del sistema bancario e dei creditori pubblici qualificati al fine di agevolare l'esperto nella conduzione della composizione lasciando ferma la disciplina generale sul trattamento dei dati e sulle conseguenti eventuali responsabilità. Si segnala che le modalità di accesso alle banche dati sono stabilite dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'agente della riscossione e le modalità di accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sono stabilite dalla Banca d'Italia.

Si evidenzia che l'accesso ai dati attraverso la piattaforma sopraindicata debba avvenire nel rispetto della disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai



Ministero della Giustizia

sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma, nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Al riguardo, si sottolinea che tali collegamenti potranno essere assicurati nell'ambito della specifica autorizzazione di spesa già prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 che ha destinato per la realizzazione della stessa piattaforma, una spesa di euro 700.000 per l'anno 2022, e a decorrere dall'anno 2023 una spesa di euro 200.000 per la gestione evolutiva del sistema informatico. Si segnala, pertanto, che dall'attuazione del collegamento alle banche di dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, dell'Agenzia delle entrate, dell'Inps e dell'agente di riscossione, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale implementazione risulta già ricompresa nell'ambito delle attività finanziate mediante l'apposita autorizzazione di spesa, inserita all'articolo 3 sopra richiamato.

Art. 15

(Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori)

Con il presente articolo si consente a ciascun creditore di accedere alla piattaforma telematica nazionale e ai documenti ivi inseriti dal debitore per il buon esito delle trattative. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e in coerenza con la natura riservata della composizione negoziata, con la quale si incentiva l'imprenditore a valutare precocemente la propria situazione economico-finanziaria e le possibilità di ristrutturazione dell'impresa, l'accesso dei creditori alla documentazione inserita nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto o nel corso delle trattative è subordinato al consenso di quest'ultimo. In senso del tutto analogo, anche i creditori devono prestare espresso consenso affinché l'imprenditore possa prendere visione dei documenti e dei dati che essi inseriscono nella piattaforma. *Si rappresenta che lo scambio di documentazione e dati tra imprenditore e creditori, contenuti nella piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, è gestito in maniera digitale attraverso i sistemi informatici elaborati all'interno del software gestionale realizzato per tale procedura. Si ribadisce, pertanto, che tutti gli adempimenti e le attività collegate alla procedura negoziata sono garantite con le risorse finanziarie indicate all'articolo 3 del D.L. 118/2021.*

Art. 16

(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

Con la presente disposizione si stabiliscono le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico e i doveri sia dell'esperto che delle parti nell'ambito della trattativa negoziale, senza lesione per i creditori e fornendo risposte ed ausilio in maniera tempestiva e leale. Cardine dell'intera procedura è il rispetto dell'obbligo di riservatezza della situazione dell'imprenditore e delle iniziative assunte e programmate e delle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Nella specie, si evidenzia la disposizione che sancisce la terzietà dell'esperto rispetto a tutte le parti e che lo stesso debba agire in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente, sottolineando che non è equiparabile al



Ministero della Giustizia

professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 14 del 2019. Si segnala, inoltre, che l'esperto non è tenuto a deporre davanti ad alcuna autorità, giudiziaria o altra, su quanto assunto nell'esercizio delle sue funzioni.

Si segnala che la partecipazione alle trattative delle banche e di intermediari finanziari deve avvenire in modo attivo e informato, sottolineando che l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce, di per sé, causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore, che invece possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione contenente le ragioni della decisione assunta.

La disposizione in esame è di natura precettiva e ordinamentale e detta le regole per l'instaurazione e la conduzione dei rapporti tra le parti coinvolte nella procedura stragiudiziale in esame. La stessa, pertanto, non rileva ai fini economico-finanziari non determinando alcun onere per la finanza pubblica.

Art. 17

(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)

La norma disciplina la procedura di accesso allo strumento della composizione negoziata della situazione di crisi descrivendo le modalità tecniche di inoltro dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente da effettuarsi tramite modello standardizzato - il cui contenuto è definito con il decreto del Ministero della giustizia citato all'articolo 13, comma 2 - in cui inserire le informazioni utili per la designazione del professionista più indicato per la situazione prospettata. Si rinvia a quanto detto all'articolo 13 menzionato riguardo al contenuto dell'istanza e alle linee di realizzazione della piattaforma, nonché per la gestione della medesima. *Si ribadisce che è compito dell'amministrazione della giustizia offrire le indicazioni teoriche e di concetto idonee alla predisposizione dei contenuti dell'istanza, al fine di meglio valutare la situazione patrimoniale dell'imprenditore nonché le linee di tutela della riservatezza dei dati inseriti nella piattaforma in esame.*

Ad ogni modo, l'articolo, al comma 3, elenca specificatamente i documenti necessari che l'imprenditore deve inserire nell'istanza ivi compreso il progetto di piano di risanamento, mentre al comma 4 disciplina l'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto ovvero la mancata accettazione del medesimo.

Nel comma 5, si stabilisce che l'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento prospettando le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Nel caso in cui, invece, secondo l'analisi e lo studio compiuti dall'esperto, non si ravvisino prospettive di risanamento, lo stesso ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. L'esperto interviene



Ministero della Giustizia

anche nel corso delle trattative per invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita qualora ravvisi l'eccessiva onerosità della prestazione o qualora sia alterato l'equilibrio del rapporto tra le parti.

Ai fini di ottimizzare le tempistiche è previsto l'inserimento di tale accettazione da parte dell'esperto nella stessa piattaforma o la comunicazione al soggetto che l'ha nominato della rinuncia all'incarico perché quest'ultimo possa procedere quanto prima alla nomina di altro esperto. Si rappresenta che l'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

È previsto per il principio di equa ripartizione e di adeguata trattazione delle cause che la nomina degli esperti avvenga secondo un meccanismo randomico di rotazione e che ciascun esperto non possa assumere più di due incarichi contemporaneamente.

Si segnala la norma contenuta nel *comma 6* per la quale entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione delle parti interessate alla procedura, possono deferire l'esperto riguardo alla sua indipendenza e riferire le osservazioni in maniera tempestiva al segretario generale di cui sopra il quale rimette la decisione finale alla commissione perché valuti la sostituzione del professionista nominato entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede a sollevare l'esperto dall'incarico qualora siano formulate osservazioni sul suo operato da parte dell'imprenditore e delle parti interessate. Importante la previsione secondo la quale qualora l'esperto non ravvisi prospettive di prosecuzione per l'azienda, questi ne dà comunicazione all'imprenditore ed al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura perché proceda all'archiviazione dello strumento negoziale intrapreso e perché si proceda ad attuare gli opportuni e necessari provvedimenti di liquidazione aziendale o di rami della stessa. Cruciale quanto previsto dal *comma 7* dell'articolo in esame che disciplina la durata dell'incarico dell'esperto stabilendo che quest'ultimo si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza. Tuttavia, l'incarico può essere proseguito se c'è l'accordo delle parti e nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria per la concessione di misure cautelari o di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l'azienda. Al termine dell'incarico, il professionista esperto redige la relazione conclusiva che inoltra sia all'imprenditore che al tribunale per l'eventuale cessazione degli effetti delle misure cautelari e protettive autorizzate (*comma 8*).

Di rilievo quanto disposto dal *comma 9* che stabilisce che in caso di archiviazione dell'istanza l'imprenditore non ne può presentare una nuova prima che decorra un anno dall'archiviazione, nel caso in cui l'archiviazione venga richiesta dall'imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel *comma 1* entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine indicato è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi.

Da ultimo, va evidenziato quanto stabilito dal *comma 10* in relazione ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, prevedendo che agli stessi si provvede mediante il versamento, a carico



Ministero della Giustizia

dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

La disposizione in esame contiene una serie di specifiche tecniche, procedurali e metodologiche alle quali sia l'imprenditore che l'esperto e le altre parti interessate devono attenersi ai fini dell'esito favorevole e non della procedura di composizione negoziata e, stante la sua natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18 (Misure protettive); Art. 19 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)

La norma di cui *all'articolo 18* è dettata a tutela del patrimonio dell'imprenditore che abbia intrapreso il percorso per risanare la sua azienda, affidandosi alla procedura di composizione negoziata *de qua*, perché i creditori non aggrediscano i suoi beni aziendali pregiudicando il progetto di ristrutturazione e prosecuzione dell'impresa. Ne consegue che, una volta presentata l'istanza di accesso alla procedura con contestuale richiesta di misure protettive - istanza pubblicata nel registro delle imprese - avvenuta la nomina dell'esperto, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dell'imprenditore né suoi beni e diritti strumentali all'attività d'impresa.

Va segnalata la disposizione in forza della quale con la medesima istanza l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori e che sono fatti salvi dalle citate misure i diritti di credito dei lavoratori secondo quanto è stabilito dalla direttiva UE 2019/1023 (*comma 3*).

È previsto, a tal proposito, che dal giorno di pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1 (*comma 4*).

Il *comma 5* dispone che i creditori non possano rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o determinarne la risoluzione né anticiparne la scadenza o modificare qualsiasi elemento in danno del debitore. I creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, fino alla conferma delle misure richieste. *La disposizione, pur nel suo carattere ordinamentale, produce significativi effetti sotto il profilo giuridico. In particolare, devono essere segnalati gli obblighi di lealtà, riservatezza e collaborazione delle parti interessate, dall'imprenditore ai creditori che terzi partecipanti. Infatti, se da una parte l'imprenditore ha l'obbligo di rappresentare la propria situazione in maniera trasparente e senza arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, questi ultimi devono collaborare fattivamente per il buon esito delle trattative, soprattutto gli istituti bancari e gli intermediari finanziari che potrebbero trarre vantaggio da un non tempestivo progetto di risanamento compromesso da comportamenti inerti o da una scarsa*



Ministero della Giustizia

partecipazione. Nel caso di comportamenti anomali o omissivi privi di idonea giustificazione è aperta la strada all'accertamento giudiziale, atteso che lo sfumare delle trattative e l'apertura di una procedura concorsuale saranno oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria e della promozione di azioni di responsabilità da parte del curatore. Sotto il profilo finanziario, pertanto, la norma è suscettibile di accelerare la definizione della situazione critica a vantaggio della prosecuzione dell'azienda o di ramo della stessa estromettendo del tutto il tribunale da un'eventuale procedura concorsuale e anzi, evitando, per quanto possibile, qualsiasi azione liquidatoria. Si realizza, pertanto, un effetto deflattivo del contenzioso e di risanamento dell'impresa che comporta un minor aggravio nei carichi di lavoro processuali e una definizione della situazione patrimoniale dell'imprenditore con maggiore soddisfazione per il medesimo e per i creditori e gli altri soggetti interessati al risanamento dell'azienda.

L'articolo 19 detta le disposizioni di natura procedurale da seguire per la richiesta delle misure protettive e cautelari sopraindicate, prevedendo le tempistiche che l'imprenditore deve rispettare a pena di inefficacia delle stesse misure e la cancellazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata dal registro delle imprese, nonché dell'obbligo di presentazione di documenti - indicati dalla norma nello specifico - tra cui si segnalano il progetto di piano di risanamento, redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare - che deve depositare per l'accesso alla predetta protezione. Il tribunale deve fissare l'udienza entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, altrimenti gli effetti delle misure protettive e/o cautelari concesse ai sensi del precedente articolo 18, comma 1, cessano i loro effetti. Le udienze sono tenute preferibilmente in videoconferenza e con nomina di ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 68 c.p.c., qualora il giudice lo ritenga necessario.

Va segnalata la previsione per la quale il giudice che ha emesso i provvedimenti in questione, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto. Tale proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta delle misure protettive, la cui durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni.

Su istanza dell'imprenditore o di una delle parti o dell'esperto, il tribunale può sentire le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione, revocare le misure concesse o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti, ovvero in caso di archiviazione dell'istanza ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 8, emettendo, a seguito di procedimento condotto ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c., ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.

Si rappresenta la non applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile

Pertanto, si segnala la rapidità e celerità delle procedure, attraverso l'adozione del rito sommario con cui vengono adottate o revocate le misure protettive e cautelari e la considerazione che le stesse



Ministero della Giustizia

devono essere disposte solo a tutela di una situazione di pericolo suscettibile di effettivo risanamento, stante l'interesse concreto ed attuale dell'imprenditore che necessita di essere temperato con quello dei creditori interessati alla soddisfazione delle pretese vantate. Il ricorso alle videoconferenze, oltre a permettere l'immediatezza dei rimedi a tutela dell'imprenditore e del suo patrimonio, è strumento sperimentato durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e oramai ordinariamente utilizzato nelle procedure giudiziarie civili. Il complesso delle disposizioni dettate per l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, confluite negli articoli da 23 a 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché nell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha dato buona prova di sé e - dopo l'affinamento via via operato dai primi decreti emergenziali agli ultimi interventi - non ha incontrato resistenze significative da parte di tutti gli operatori. Ma, soprattutto, gli istituti introdotti hanno consentito un esercizio della giurisdizione in condizioni di sicurezza per tutti gli operatori, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.

Il *comma 8*, infine, sancisce che in caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

Si rappresenta con particolare riferimento ai collegamenti da remoto che gli stessi potranno essere assicurati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2022, alla Missione Giustizia- Programma giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per l'anno 2022 e di 8.661.419 per ciascuno degli anni 2023 e 2024; nonché Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2022-2024, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale -Rete unitaria - della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 172.746.603 per l'anno 2022, ad euro 161.749.595 per l'anno 2023 e ad euro 108.297.194 per l'anno 2024 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.



Ministero della Giustizia

Per quanto premesso la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20

(Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile)

Con il presente articolo, è inserita, al *comma 1*, la disposizione che prevede che l'imprenditore possa dichiarare la sospensione degli obblighi disciplinati dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter del codice civile (relativi alla riduzione di capitale per perdite o di capitale sociale al di sotto del limite legale) e degli articoli 2484, primo comma, n. 4) e 2545- duodecies del codice civile (relativi alle cause di scioglimento per riduzione e perdita di capitale sociale) per il periodo intercorrente fra la pubblicazione della richiesta di cui all'articolo 17, comma 1, sino alla conclusione delle trattative o archiviazione dell'istanza di composizione della crisi.

Con il *comma 2*, infine, si prevede che nel caso in cui l'imprenditore abbia chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento, cessi a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste o ne dispone la revoca.

La finalità della presente disposizione è legata all'obiettivo di agevolare in maniera più concreta le imprese che in questo particolare momento storico si trovano a dover affrontare ingenti squilibri economico-finanziari, tali da prospettare una crisi aziendale talmente grave da mettere in pericolo la sopravvivenza della stessa impresa. La norma ha natura ordinamentale e pertanto, non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 21

(Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)

L'articolo in esame dispone che la gestione ordinaria e straordinaria resti in capo all'imprenditore durante il corso delle trattative, gestendo l'impresa anche quando sussiste un pericolo di insolvenza in modo da evitare di arrecare danni alla situazione economico - finanziaria dell'attività.

L'imprenditore è tenuto ad informare l'esperto per iscritto, quando compie atti di straordinaria amministrazione, nonché esegue pagamenti non coperti rispetto alle trattative di risanamento prospettate.

Dall'altra parte l'esperto è tenuto a segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo societario, se il compimento di alcuni atti possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative e prospettive di risanamento. Qualora l'imprenditore informi immediatamente l'esperto di aver compiuto lo stesso l'atto, nonostante la segnalazione, l'esperto può valutare nei successivi dieci giorni e, se in caso,



Ministero della Giustizia

iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, a meno che tale atto non pregiudichi i creditori in tal caso l'iscrizione sarà obbligatoria. L'esperto, una volta iscritto il proprio dissenso, può, altresì, procedere ad una segnalazione secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 19, nel caso di concessione delle misure protettive e cautelari.

La norma è di tipo ordinamentale e procedurale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22

(Autorizzazioni del tribunale)

Con il presente articolo si definiscono, al *comma 1*, le procedure autorizzatorie che il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può concedere all'imprenditore nel corso della procedura, mentre al *comma 2*, si interviene sulla disciplina della rinegoziazione dei contratti secondo buona fede ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Inoltre, si precisa che le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.

Per quanto attiene le autorizzazioni si segnala che il tribunale può autorizzare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 14 del 2019, a contrarre finanziamenti preeducibili, sia l'imprenditore (*lettera a*), che la società (*lettera b*), ed anche una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 25 del presente decreto (*lettera c*). Inoltre, l'imprenditore può essere autorizzato, (*lettera d*) a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più dei suoi rami senza tuttavia che l'acquirente sia obbligato in solido al pagamento dei debiti dell'azienda acquistata insieme all'alienante – come stabilito dal comma 2 dell'articolo 2560 c.c.- soltanto se i debiti aziendali non risultano dai libri contabili obbligatori. Si evidenzia che con il richiamo esplicito all'articolo 2112 del codice civile, la norma introdotta assicura il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda a tutela dei diritti dei lavoratori disciplinata da tale disposizione del codice civile.

Da ultimo, con il *comma 2*, del presente articolo, si stabilisce il tribunale competente per le procedure indicate, individuandolo, in analogia a quanto già previsto in relazione al procedimento disciplinato dall'articolo 27, in quello del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, precisando che si provvede in composizione monocratica, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, e che gli eventuali reclami potranno essere proposti al tribunale del cui collegio giudicante non dovrà far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento *de quo*.

La disposizione ha carattere procedurale ed ordinamentale ed è tesa a disciplinare i casi di intervento necessario del tribunale, peraltro nella quasi totalità delle ipotesi in composizione monocratica, modificando la vigente disciplina al fine di dare adeguata evidenza alle esigenze di salvaguardia della



Ministero della Giustizia

continuità aziendale, nonché garantire una maggiore snellezza e funzionalità delle procedure interessate nell'ottica del provvedimento in esame.

In considerazione di quanto evidenziato, si rappresenta che dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività connesse potranno essere sostenute con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 23

(Conclusione delle trattative)

La disposizione in esame rappresenta il naturale perseguimento delle finalità menzionate all'articolo 12 comma 1, vale a dire l'esito dell'attività dell'esperto con le possibili soluzioni di risanamento dell'azienda prospettate all'imprenditore. Pertanto, si aprono possibili scenari all'imprenditore, secondo le possibilità di dilazionare nel tempo i suoi debiti e di continuare l'attività aziendale: questi, infatti, può concludere un contratto con uno o più creditori, circostanza che, nel caso di relazione finale con esito positivo redatta dall'esperto, produce l'accesso alle misure premiali di cui al comma 1 dell'articolo 25-bis; può scegliere, invece, di concludere una "convenzione in moratoria" secondo quanto disposto dall'articolo 62 del Dlvo. 14/2019 ovvero può concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d) e 324 del predetto decreto legislativo. Si rappresenta che con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza e che tale accordo, munito della sottoscrizione dei partecipanti e di quella dell'esperto, snellisce gli adempimenti di certificazione previsti attualmente e consente una definizione accelerata e stragiudiziale dell'*empasse* in cui versa l'imprenditore, con soddisfazione della sua posizione e di quella dei creditori senza le spese processuali di un'azione giudiziaria.

La procedura di omologazione è connessa ad adempimenti di natura istituzionale già ordinariamente espletati dal personale di magistratura e da quello amministrativo. La norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le incombenze potranno essere sostenute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, in conclusione della procedura avviata con la richiesta dell'esperto, l'imprenditore può, in alternativa, scegliere di predisporre il piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56; richiedere l'omologazione - presso il competente tribunale - dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57 (accordi di ristrutturazione), 60 (accordi agevolati) e 61 (accordi ad efficacia estesa). Al riguardo si segnala la previsione per la quale la percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al sessanta per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

Inoltre, l'imprenditore può richiedere il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, come disciplinato ai sensi dell'articolo 25-sexies, o, infine, richiedere l'accesso ad *uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza* disciplinate dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,



Ministero della Giustizia

dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-*quater*, comma 4.

Nell'ottica, quindi, di agevolare e tutelare la posizione dell'imprenditore in crisi, gli interventi proposti consentono di offrire la possibilità di un risanamento aziendale ovvero di accedere alla liquidazione o cessione del patrimonio dell'impresa o ai quadri di ristrutturazione preventiva senza condurre alla liquidazione giudiziale dell'imprenditore evitando le conseguenze negative che da tale dichiarazione possano derivare. Si segnala l'importanza dell'intervento strutturale in esame soprattutto per le piccole e medie imprese, che costituiscono la maggioranza del nostro panorama aziendale, al fine di preservare i diritti - sia del datore di lavoro che dei lavoratori - oltre il carattere provvisorio del sostegno economico assicurato durante l'emergenza sanitaria che ha portato alla emersione di numerose situazioni di criticità pregresse ancorchè latenti. *Si rappresenta che le disposizioni contenute nel presente articolo consentono l'accesso agli istituti di allerta della crisi privilegiando la definizione in via negoziata e stragiudiziale che incide considerevolmente sui carichi di lavoro dei tribunali, diminuendo le procedure da risolvere in sede giudiziaria e limitando gli adempimenti delle cancellerie giudiziarie. La presente disposizione, pertanto, realizza effetti positivi in termini di risparmi di spesa, sebbene, allo stato, non quantificabili e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Art. 24

(Conservazione degli effetti)

Con l'articolo in esame vengono disposte le norme in tema di conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale ai sensi del precedente articolo 22. Si stabilisce, infatti, al comma 1, che tali accordi conservano i propri effetti anche nel caso in cui, successivamente, intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-*bis* omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25- *sexies* omologato.

Con il *comma 2*, si prevede che non sono soggetti all'azione revocatoria, (stabilita dall'articolo 166, secondo comma, del decreto legislativo n.14/2019), gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, a condizione che siano coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Importanti le disposizioni inserite nel *comma 3* con le quali si stabilisce che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono sempre soggetti alle azioni revocatorie disciplinate dagli artt. 165 e 166 del citato decreto legislativo, nel caso in cui l'esperto abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o il tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.



Ministero della Giustizia

Il *comma 4*, ribadisce la regola generale della responsabilità dell'imprenditore che permane in osservanza del dettato dell'articolo 2086 del codice civile per gli atti compiuti.

Con il *comma 5* si stabilisce, infine, che ai pagamenti e alle operazioni compiute successivamente alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto ed a quelli autorizzati dal tribunale non si applicano le disposizioni relative alle ipotesi di bancarotta fraudolenta, come definita dal comma 3 dell'articolo 322 del sopracitato decreto legislativo 14/2019 e di bancarotta semplice come definita dall'articolo 323, purché non siano state effettuate le iscrizioni previste dall'articolo 21, comma 4.

La disposizione ha natura procedurale e ordinamentale e come tale non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che le attività connesse possono essere garantite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25

(Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)

Il presente articolo, con l'intento di favorire una gestione unitaria di composizione della crisi, prevede che più imprese che si trovino nelle condizioni di accedere alla composizione negoziata della crisi ed appartengano al medesimo gruppo ed abbiano tutte sede legale nel territorio dello Stato possano chiedere, con un'unica istanza, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente. A tal fine si definiscono le regole in tema di competenza territoriale per la presentazione dell'istanza (*comma 2*); di documentazione da inserire nella piattaforma telematica indicata nel precedente articolo 13 (*comma 3*); di misure protettive e cautelari (*comma 4*); di esercizio dell'attività da parte dell'esperto (*comma 5*); di partecipazione di imprese appartenenti al gruppo ancorché estranea e alla procedura di composizione negoziata (*comma 6*); di riunione procedurale in caso di presentazione di più istanze (*comma 7*); di gestione di finanziamenti in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza in questione in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo (*comma 8*); di stipulazione unitaria dei contratti previsti dall'articolo 23, comma 1 o di accedere separatamente o in via unitaria alle soluzioni indicate dal nominato articolo 23 (*comma 9*). *La disposizione è di natura organizzativa in quanto contempera le esigenze di più imprese la cui attività è interconnessa: la nomina di un solo esperto agevola la visione globale del flusso economico e permette di accedere ad una soluzione confacente agli interessi comuni, snellendo le attività amministrative e burocratiche e trattando il gruppo di imprese come unicum, con possibili vantaggi anche riguardo al compenso da corrispondere all'esperto. La norma, quindi, considerato quanto appena detto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività alla stessa connesse potranno essere sostenute con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Art. 25- bis

(Misure premiali)



Ministero della Giustizia

L'articolo in esame disciplina una serie di misure premiali di natura fiscale derivanti dal ricorso dell'imprenditore alla nuova procedura di composizione negoziata: si ricalca in tal modo la disciplina elaborata per le procedure alternative alla liquidazione giudiziale.

Al fine di incentivare l'utilizzo della procedura negoziale stragiudiziale, sono previsti alcuni benefici tra cui, innanzitutto, la riduzione degli interessi alla misura legale per i debiti tributari che maturano nel periodo che va dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), del decreto legislativo n. 14 del 2019.

Sono previste ulteriori misure premiali sempre di tipo fiscale, volte a favorire un alleggerimento della situazione debitoria dell'imprenditore, quali:

- per quanto concerne le sanzioni tributarie per cui è prevista l'applicazione del pagamento in misura ridotta qualora questo avvenga entro un termine prestabilito, è concesso all'imprenditore il beneficio della riduzione alla misura minima (nel minimo edittale) della stessa sanzione, nel caso in cui tale termine scada dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, del presente provvedimento (*comma 2*);
- per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della composizione negoziata sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, le medesime sanzioni ed interessi sono ridotti della metà nelle sole ipotesi di conclusione delle trattative previste dall'articolo 23, comma 2 (*comma 3*);
- concessione da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un piano di rateazione dei tributi, sanzioni e interessi non versati fino ad un massimo di 72 rate mensili, all'imprenditore che abbia presentato l'istanza, previa domanda sottoscritta anche dall'esperto che attesti la grave situazione di difficoltà economica legata alla situazione congiunturale dell'economia nazionale. Si evidenzia che, l'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n.14 del 2019, o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza (*comma 4*);
- applicazione degli articoli 88, comma 4-ter e 101, comma 5 del D.P.R. 917/1986, dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) e c) e degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) (*comma 5*);
- Le riduzioni delle sanzioni tributarie e degli interessi, previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, non trovano applicazione nel caso di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza (*comma 6*).

Le misure premiali in esame, non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, anzi le stesse favoriranno l'accesso da parte delle imprese alle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi aziendale e produrranno effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, sebbene allo stato non quantificabili. In aggiunta, si segnalano gli eventuali effetti positivi



Ministero della Giustizia

che la norma è suscettibile di produrre, atteso che la stessa consente la possibilità di accedere alla rateazione prima ancora dell'inizio dell'iscrizione a ruolo, attraverso l'approvazione anticipata del piano di risanamento: infatti, la dilazione nei pagamenti è in grado di garantire una maggiore sostenibilità del debito da parte dell'imprenditore e, quindi, favorire per l'Erario il recupero delle somme dovute dall'impresa.

Art. 25- ter (Compenso dell'esperto)

L'articolo in esame prevede che l'ammontare del compenso dell'esperto nominato per la composizione negoziata è fissato - tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative - in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo una serie di scaglioni fissati in ordine crescente e rideterminato sulla base del numero dei creditori e delle parti che partecipano alle trattative (*comma 4*), ad esclusione dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali (*comma 5*). Le suddette percentuali sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

Spetta comunque all'esperto un compenso di 100 euro per ogni ora di presenza risultante dal sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dallo stesso esperto, in occasione delle consultazioni con le organizzazioni sindacali disciplinate all'articolo 16, comma 8 del menzionato decreto legislativo (*comma 5*).

Vengono, inoltre, stabiliti il limite minimo (non inferiore a 4000 euro) e massimo (non superiore a 400.000 euro) dell'importo complessivo del compenso da erogare all'esperto in relazione all'attività espletata nel corso della procedura di composizione negoziata (*comma 3*) e viene, inoltre, prevista in deroga a quanto sopra stabilito, l'erogazione di un compenso di 500 euro, nei casi in cui l'imprenditore non si presenta all'incontro con l'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziale dopo il primo incontro (*comma 8*).

Il compenso può essere aumentato in determinati casi: a) un aumento del 100% quando, successivamente alla relazione finale (di cui all'art. 17, comma 8), si concludono contratti, convenzioni e accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) (*comma 6*); b) un ulteriore incremento del 10% sull'importo determinato nel caso l'esperto sottoscriva l'accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c) (*comma 7*). Le percentuali calcolate sulla media dell'attivo vengono determinate sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci o in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a) (*comma 9*). Si rappresenta, inoltre, che il compenso dell'esperto è liquidato dal segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed è a carico dell'imprenditore,



Ministero della Giustizia

quando non vi è accordo fra le parti e che tale compenso risulta prededucibile ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 14 del 2019 (*commi 11 e 12*).

Viene previsto, infine, il rimborso delle spese necessarie per adempiere all'incarico, purchè regolarmente documentate, ad eccezione degli esborsi sostenuti per remunerare i soggetti che hanno collaborato con l'esperto (*comma 10*), nonché la possibilità di chiedere un acconto in misura non superiore a 1/3 del presunto compenso finale dopo almeno 60 gg dall'accettazione dell'incarico e tenuto conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata (*comma 13*).

Riguardo agli oneri connessi alla erogazione di compensi professionali introdotti con la previsione normativa di questa nuova figura dell'esperto, si conferma che gli stessi sono posti ordinariamente a carico dell'impresa secondo le modalità stabilite dal presente articolo, senza aggravii a carico della finanza pubblica.

Art. 25- quater (Imprese sotto soglia)

L'intervento attuato con il presente articolo, è diretto a disciplinare la possibilità per l'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (*comma 1*). L'istanza corredata di tutta la documentazione elencata all'articolo 17, comma 3, lettere a), c) d), e), f), g) e h) è presentata al segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente territorialmente (sede legale dell'impresa). Il contenuto della dichiarazione deve riguardare l'attestazione a valore di autocertificazione di non aver depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per l'imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 57, in caso di pendenza di una procedura di liquidazione controllata. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza. Il compito dell'esperto sarà quello di agevolare ogni forma di trattativa fra i soggetti coinvolti al fine di trovare una soluzione condivisa per il risanamento dell'azienda e il superamento della crisi in modo da soddisfare tutti gli interessi in gioco anche mediante trasferimento dell'azienda o ramo della stessa (*comma 2*).

Dopo aver visionato tutta la documentazione contabile necessaria messa a disposizione dall'imprenditore per una valutazione delle possibili alternative da adottare per superare la situazione di crisi ed individuata la soluzione più idonea, le parti potranno optare fra diverse possibilità come concludere un contratto privo di effetti per terzi, ma idoneo ad assicurare la continuità aziendale, concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62, concludere un accordo idoneo a produrre effetti sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto senza necessità dell'attestazione di cui all'articolo 25-bis, comma 5 del dlgs. 14/2019.

Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può proporre il concordato minore di cui all'articolo 74, chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi



Ministero della Giustizia

dell'articolo 268; proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio come disciplinato dall'articolo 25-sexies del presente provvedimento, e in caso di impresa agricola proporre l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

È prevista l'applicazione, per quanto esplicitamente non previsto dalle disposizioni del presente articolo, degli articoli 12, 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9; degli articoli 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 24, commi 3 e 4; degli articoli 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, in quanto compatibili (*comma 5*).

E' previsto che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato (*comma 6*)

In questo caso la liquidazione del compenso dell'esperto è affidata al responsabile della composizione della crisi o al segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato che lo ha nominato (*comma 7*).

La norma in esame ha carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'onere relativo al compenso dell'esperto si rimanda alle valutazioni dell'articolo 25-ter, essendo lo stesso posto a carico dell'imprenditore e più in generale della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Art. 25- quinquies (Limiti di accesso alla composizione negoziata)

Con l'articolo in esame è stata esclusa la possibilità di accedere alla procedura di composizione negoziata all'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza dinanzi al tribunale in composizione collegiale (articolo 40 CCI) anche nelle ipotesi di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, di misure protettive, nonché di proposta di concordato minore. Si segnala che la disposizione sopraindicata si applica anche in caso di rinuncia dell'imprenditore alle domande indicate, quando questa avviene nei quattro mesi precedenti la presentazione dell'istanza.

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale e precettivo che pone limiti all'accesso alla procedura negoziata e che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata (Art. 25 - sexies e Art. 25- septies)

Art. 25 -sexies (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)



Ministero della Giustizia

L'articolo in esame disciplina l'istituto del concordato semplificato, alternativo alle procedure concorsuali, nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda, a condizione che l'esperto nella relazione finale dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), non sono praticabili.

Tale istituto prevede la possibilità di presentazione da parte dell'imprenditore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, di una proposta di concordato per la cessione di beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39, con la possibilità di prevedere una suddivisione dei creditori in classi (*comma 1*). L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso comunicato al pubblico ministero e viene immediatamente pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel registro delle imprese, per rispondere alle esigenze di pubblicità, trasparenza, di integrazione del contraddittorio e di tutela dei terzi di buona fede (*comma 2*).

Il tribunale, valutata l'ammissibilità di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, nomina un ausiliario, ai sensi dell'articolo 68 del c.p.c. e ordina al debitore di comunicare a tutti i creditori risultanti dall'elenco depositato, la proposta di concordato unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione dell'esperto.

All'ausiliario si applicano le norme del D.L.gs. 159/2011 in materia di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico e di vigilanza previste per l'amministratore giudiziario (artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2) (*comma 3*). Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario, ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. In ossequio del principio di tutela dei propri diritti ed interessi, i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione con costituzione presso la cancelleria del tribunale entro 10 giorni dalla data dell'udienza (*comma 4*).

Il tribunale omologa la proposta di concordato quando ritiene che la stessa non possa arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare o che comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore e provvede, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, pubblicato e comunicato alle parti, che possono proporre reclamo entro trenta giorni alla corte d'appello e ricorrere in cassazione avverso la decisione della corte d'appello (*comma 5 e 6*).

Sono applicabili in quanto compatibili tutte le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Riguardo agli oneri connessi alla erogazione di compensi all'ausiliario nominato dal Tribunale, si ritiene che gli stessi siano posti ordinariamente a carico della procedura liquidatoria



Ministero della Giustizia

di risoluzione della crisi d'impresa, secondo le modalità già stabilite dal decreto legislativo n. 14 del 2019, senza aggravii a carico della finanza pubblica.

Art. 25- septies (Disciplina della liquidazione del patrimonio)

Il presente articolo prevede, al *comma 1*, che per la liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta del concordato semplificato per cessione dei beni, prevista dall'articolo 25-*sexies* del Dlgs 14/2019 del presente decreto, venga nominato un liquidatore, con applicazione delle norme dell'articolo 114 sempre del D.lgs. 14 del 2019 in quanto compatibili. Al *comma 2* viene, inoltre, stabilito che il liquidatore giudiziale - nel caso di un'offerta presentata da un soggetto già individuato nel piano di liquidazione avente ad oggetto il trasferimento dell'azienda, ramo d'azienda e specifici beni, anche prima dell'omologazione - può dare esecuzione all'offerta e alla vendita nei termini stabiliti dagli articoli da 2919 a 2929 del codice civile, qualora abbia accertato che sul mercato non potranno trovarsi soluzioni migliori per uscire dalla crisi aziendale che grava sulla stessa impresa. Mentre con il *comma 3* si evidenzia che, quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima dell'omologazione, sarà cura dell'ausiliario dare esecuzione all'offerta con le stesse modalità descritte al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e procedurale e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ricalcando peraltro la normativa già esistente.

Capo III: Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione (Art. 25 – octies; Art. 25 – novies; Art. 25 – decies e Art. 25 – undecies)

Art. 25 - octies (Segnalazione dell'organo di controllo)

Con il presente articolo si prevede la possibilità per l'organo societario di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Tale segnalazione deve essere motivata e deve essere fissato un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro cui l'organo amministrativo debba riferire quale iniziativa intenda intraprendere. Si sottolinea che tale segnalazione è valutata ai fini dell'esonero o attenuazione della responsabilità dell'organo di controllo secondo quanto previsto dall'articolo 2407 c.c.

Dall'attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza, stante la natura ordinamentale. Gli adempimenti correlati alla citata segnalazione possono rientrare fra le attività proprie dell'organo di controllo societario, che è tenuto oltre a far emergere le situazioni di crisi dell'impresa a livello economico e finanziario, ad aiutare l'imprenditore ad attivare



Ministero della Giustizia

ogni strumento utile a risanare l'impresa e a farla sopravvivere nell'attuale mercato concorrenziale colpito dalla grave crisi economica anche a seguito del protrarsi degli effetti negativi dovuti alla diffusione dell'epidemia Sars- Covid 19.

Art. 25 - novies

(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

L'articolo in esame introduce meccanismi di allerta precoce tramite i quali l'impresa che raggiunge una determinata esposizione debitoria nei confronti dei creditori pubblici qualificati – INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione – viene da questi ultimi avvisata dell'esistenza del debito e della possibilità di fare ricorso alla composizione negoziata per risolvere l'eventuale stato di crisi in cui potrebbe trovarsi. La segnalazione è inviata all'imprenditore e, se esistente, all'organo di controllo (con la precisazione che, in caso di organo collegiale, la segnalazione è inviata al presidente del collegio sindacale) e mira a stimolare la singola impresa affinché si attivi tempestivamente per verificare le cause dei propri inadempimenti e per porvi rimedio con gli strumenti disciplinati dal decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Il *primo comma* determina l'ammontare dei debiti superato il quale sorge l'obbligo di segnalazione prevedendo soglie distinte per i crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quelli dell'agenzia delle entrate, per IVA non riscossa e, infine, per quelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il *secondo comma* stabilisce il termine entro il quale le segnalazioni vanno fatte e il *terzo comma* prevede che la segnalazione deve far presente all'impresa debitrice la possibilità di fare ricorso alla composizione negoziata di cui al citato decreto-legge n. 118 del 2021 se ne ricorrono i presupposti.

Il *quarto comma* disciplina il periodo a partire dal quale vanno computate le esposizioni debitorie rilevanti ai fini della segnalazione, e dunque il periodo a partire dal quale scatta l'obbligo di segnalazione, individuandolo nel primo trimestre del 2022 per l'Agenzia delle entrate, nel 1° gennaio 2022 per l'INPS e a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per l'INAIL, mentre dal ~~nel~~ 1° luglio 2022 per l'agente della riscossione. La diversa decorrenza stabilita per l'Agenzia delle entrate-Riscossione si giustifica in ragione dei tempi presumibilmente necessari per realizzare le misure organizzative idonee all'invio delle segnalazioni.

La disposizione ha natura procedurale e si limita a disciplinare le soglie di debito per il quale scatta l'obbligo di segnalazione da parte dei suddetti creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione) nonché le tempistiche afferenti alla procedura di segnalazione e la decorrenza del meccanismo descritto. Pertanto, dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25-decies

(Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari)



Ministero della Giustizia

Il presente articolo prevede che banche e intermediari finanziari, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni, sono tenuti a comunicare anche agli organi di controllo societari, se esistenti, variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti già notiziate al cliente.

Si tratta di disposizioni ordinarie volte a valorizzare le informazioni detenute dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari al fine di agevolare le operazioni di controllo di competenza dei relativi organi di controllo che saranno in grado di intervenire con la massima tempestività in presenza di fattori di criticità non appena rilevati.

Art. 25-undecies

(Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici)

L'articolo in esame con il *primo comma*, inserisce nella piattaforma di cui all'articolo 13, uno strumento di diagnosi precoce che consente attraverso un *software* gratuito all'imprenditore, di qualsiasi dimensione, di verificare la sostenibilità del debito complessivamente accumulato.

Il *secondo comma* prevede, in presenza di indebitamenti non consistenti - vale a dire non superiori a complessivi trentamila euro - l'elaborazione automatica di un piano di rateizzazione. Tale piano è comunicato dall'imprenditore ai creditori e, ove nessuno manifesti il proprio dissenso nei successivi trenta giorni, diviene vincolante per tutti con conseguente esdebitazione della piccola impresa (che, adempiendo al piano, ristruttura il proprio debito).

Si segnala che sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali, anche qualora il piano si intenda approvato e venga eseguito nelle modalità e con la tempistica indicata.

Il *terzo comma* demanda ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la configurazione del programma informatico, l'individuazione delle informazioni e dei dati da inserire al suo interno per la verifica di sostenibilità del debito e per la predisposizione del piano automatico di ristrutturazione comprendente gli interessi applicabili ai crediti rateizzati, le specifiche tecniche necessarie per il suo funzionamento. *Si rappresenta che il programma informatico predisposto a titolo gratuito per gli imprenditori che non superano i trentamila euro realizza uno strumento pratico ed operativo per elaborare il piano di risanamento e consentire una definizione ancora più accelerata della crisi, consentendo di avere chiarezza della situazione debitoria ed approntare le soluzioni più opportune a garantire la celerità delle liquidazioni. Pertanto, rientrando tale applicativo nella gestione evolutiva del sistema informatico della menzionata piattaforma, si assicura che gli adempimenti collegati alle attività di predisposizione e perfezionamento del programma informatico saranno assolti attraverso le risorse finanziarie indicate al predetto articolo 3, commi 10 e 11 del D.L. 118/2021.*



Ministero della Giustizia

ART. 7

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si apportano le modifiche ritenute opportune alla Parte Prima, Titolo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituendo dopo l'articolo 25-undecies, con "Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza le parole "Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza".

La norma ha carattere ordinamentale e realizza un intervento armonizzativo rispetto agli allineamenti della materia operati con il presente provvedimento, e pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 8

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo in esame interviene sull'articolo 26 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, stabilendo che può essere ammesso *a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza* o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana l'imprenditore il cui centro degli interessi principali è all'estero anche se è stata aperta analoga procedura all'estero. Al riguardo si precisa che il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

La norma ha carattere ordinamentale e si pone l'intento di allineare la disposizione ai nuovi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza, di cui si è già parlato nei precedenti articoli del presente provvedimento, e pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si apportano le opportune modifiche agli articoli 27, 28 e 30, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, inseriti nel Capo II del Titolo III della Parte Prima, sostituendo ove ricorrano le parole "Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza" con le parole "di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza".

La disposizione ha carattere ordinamentale realizzando un processo di modifica sia letterale che di contenuto necessario per l'armonizzazione ai principi unionali compiuta con il presente provvedimento, e pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 10



Ministero della Giustizia

**(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) e
ART. 11 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14)**

Gli articoli in esame intervengono sul Capo IV del Titolo III, della Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, modificandone *in primis* le rubriche del medesimo Capo IV (articolo 10) e della Sezione I (articolo 11), e successivamente, nell'articolo 37, nonché negli articoli 38 e 39 del citato decreto 14/2019, come sostituiti dall'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 147 del 2020, sostituendo ovunque ricorrano le parole "Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza" con le parole "Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza".

Le presenti disposizioni hanno natura ordinamentale e si pongono l'intento di intervenire nelle citate norme con gli opportuni richiami al nuovo strumento regolatorio della crisi d'impresa e d'insolvenza consistente nei quadri di ristrutturazione preventiva trattato nei precedenti articoli del presente provvedimento, e pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Il presente articolo, al *comma 1*, prevede la modifica della rubrica della Sezione seconda del Capo IV del Titolo III, della Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituendola con la seguente: "Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale".

Con il *comma 2* si sostituisce l'articolo 40 del citato decreto legislativo 14/2019 (*Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*), prevedendo un procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale e realizzando la necessaria armonizzazione della disciplina di tali procedure con quella del concordato preventivo in continuità aziendale, come modificata a seguito del recepimento dei principi della Direttiva 1023/2019. Si segnalano le principali caratteristiche del procedimento unitario in esame che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale e che prevede, contestualmente al deposito, la pubblicazione degli accordi di ristrutturazione nel registro delle imprese nel caso di accesso ad un giudizio di omologazione degli stessi che acquistano efficacia dal giorno della loro pubblicazione. Si rappresenta la possibilità per il tribunale di procedere alla nomina del commissario giudiziale o confermare quello già nominato e per il debitore di poter stare in giudizio personalmente nei procedimenti di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente. La nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.



Ministero della Giustizia

In tema di notificazione va evidenziato il contenuto dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 40 citato. In particolare, si prevede che quando la domanda è proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. Nel caso in cui predetta notifica non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359 del decreto legislativo n. 14 del 2019, stabilendo che la notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Viceversa nel caso in cui l'impossibilità di notificare non sia imputabile al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Da ultimo, quando non si può procedere in alcuna delle predette modalità, la notifica si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso l'ultima residenza conosciuta, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso, precisando che per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, la notizia del deposito avviene anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

Di rilievo le previsioni contenute nel comma 9 che stabilisce che in pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche la domanda di apertura della liquidazione giudiziale verrà inclusa nel medesimo procedimento fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39 e che il tribunale anche d'ufficio, riunirà al procedimento pendente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta separatamente.

Analogo procedimento di riunione è previsto con il comma 10 in caso di pendenza dell'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da un soggetto diverso dal debitore, per il quale si stabilisce che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza sia proposta nel medesimo procedimento, a pena di inammissibilità, entro la prima udienza.

Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale, salvo che la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza sia proposta all'esito della composizione negoziata entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.

Con il *comma 3*, si interviene sull'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, prevedendo che nell'ipotesi di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, salvaguardando l'eventuale volontà di prosecuzione manifestata da parte degli intervenuti o dal pubblico ministero, che potrà in ogni caso rinunciare alla domanda.



Ministero della Giustizia

Il *comma 4* provvede alla sostituzione dell'articolo 44 del decreto n. 14 del 2019 (*Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione*), in tema di concessione dei termini per integrare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, stabilendo che nel caso di attivazione del procedimento unitario da parte del debitore con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare (c.d. concordato con riserva o in bianco) vengono fissati con decreto del tribunale: i tempi per il deposito del piano di concordato o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e la relativa documentazione a corredo e gli ulteriori adempimenti necessari per la corretta conclusione dell'iter procedurale.

Si segnala quanto previsto nella lettera d) del comma 1 del citato articolo 44 con il quale il tribunale ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza dei termine fissati con lo stesso articolo 44.

Con i *commi 5 e 6* si modificano gli articoli 45 e del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con interventi di tipo lessicale e di precisazione interpretativa.

Il *comma 7* procede alla sostituzione dell'articolo 47 del predetto decreto legislativo 14 del 2019, stabilendo che il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica l'ammissibilità della proposta di concordato e la fattibilità del piano, valutando in maniera differenziata a seconda che si tratti di concordato liquidatorio, e di concordato in continuità aziendale.

In particolare, nel caso di concordato liquidatorio la valutazione è basata sulla verifica dell'ammissibilità della proposta e fattibilità del piano da intendersi quale non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, mentre nel concordato in continuità aziendale, verte sulla ritualità della proposta e sull'idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali.

Una volta superata la fase sopra descritta si procede alla nomina del giudice delegato o del commissario giudiziale con decreto del tribunale, stabilendo le modalità di partecipazione al voto dei creditori anche con modalità informatiche messe a disposizione da soggetti terzi al fine di assicurare l'efficacia della procedura, fissando un termine perentorio per l'ulteriore deposito di una somma aggiuntiva rispetto a quella già versata ai sensi della previsione contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 44 da parte del debitore nella cancelleria del tribunale nelle due percentuali determinate dal tribunale, nella misura del 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero nella misura non inferiore al 20% di tali spese.

Si segnala la disposizione per la quale il tribunale dichiara inammissibile la proposta con decreto motivato (reclamabile dinanzi alla Corte di appello che provvede in camera di consiglio con decreto motivato) una volta accertata la mancanza delle condizioni sopraindicate, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, disponendo l'apertura della liquidazione giudiziale con sentenza quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.



Ministero della Giustizia

Con il *comma 8* si sostituisce l'articolo 48 che in relazione al procedimento di omologazione sempre seguendo il principio della unitarietà delle procedure disciplina sia quella del concordato preventivo che quella degli accordi di ristrutturazione dei debiti, trattando le modalità di opposizione al contenuto delle due diverse procedure di omologazione e confermando che, la mancata omologazione delle procedure in esame, determina l'apertura della liquidazione giudiziale.

In particolare, si segnala che, superate le eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti che devono essere proposte perentoriamente almeno dieci giorni prima dell'udienza, l'omologazione con sentenza del concordato in continuità aziendale viene disposta dal tribunale, una volta assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, del d.l.vo 14 del 2019, anche delegando uno dei componenti del collegio.

Si segnala la possibilità per i creditori e ogni altro interessato di proporre opposizione all'omologazione richiesta con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

Con riferimento all'efficacia della sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione, si segnala che la stessa decorre dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile, mentre nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Nel caso di mancata omologazione del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione il tribunale dichiara, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, con sentenza, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il *comma 9*, contiene l'opportuna modifica dell'articolo 49 del d.lvo 14/2019 con il riferimento inserito nel comma 1 al "uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza" in luogo della "procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza", nonché il riferimento all'articolo 47, comma 4, mentre il *comma 10* opera il necessario corretto riferimento nell'articolo 50, ai commi 6,7 e 8 dell'articolo 40 come sostituito dal presente provvedimento.

Con il *comma 11* si interviene sull'articolo 51, sia inserendo il riferimento al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione nell'ambito della disciplina del reclamo avanti la corte di appello e nel ricorso in cassazione, sia sostituendo il comma 14 al fine di rendere applicabile, in quanto compatibile, l'articolo 52 del c.d. decreto n. 14 del 2019, nel caso in cui il ricorso sia promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.

Anche al *comma 2*, è apportata una modifica integrativa all'articolo 52, comma 1, secondo periodo del D.Lgs 14/2019, inserendo dopo le parole : «Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo



Ministero della Giustizia

avverso la omologazione del concordato preventivo», le seguenti: «o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione».

Da ultimo con l'intervento contenuto nel *comma 13*, si inserisce, con l'introduzione del *comma 5-bis*, la previsione secondo la quale la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, in caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, riconoscendo al medesimo reclamante il risarcimento del danno.

La disposizione in esame è tesa a sviluppare le regole che sorreggono il procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale, apportando le opportune integrazioni di natura ordianamentale e procedurale in materia rispetto alla vigente disciplina, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 13

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo vengono sostituiti gli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di applicazione di misure cautelari e protettive adottate dal tribunale su istanza di parte, nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

In particolare, si evidenzia, che, con il *comma 1* si interviene sull'articolo 54, quanto alle misure cautelari stabilendo che le stesse possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio nel registro delle imprese e tenendo conto delle misure cautelare e protettive eventualmente già disposte. Altrettanto rilevante è la disposizione per la quale i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa del debitore che fatto richiesta delle misure in esame nella domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese. Rimangono sospese le prescrizioni, non si verificano le decadenze e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, dalla data sopraindicata. Inoltre, il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, fornendo la prova di avere preventivamente informato



Ministero della Giustizia

della pendenza delle trattative o dell'intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall'istanza.

Si prevede, inoltre, che le richieste di applicazione di misure protettive possano essere presentate anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Con ulteriori disposizioni si stabilisce che le misure protettive conservano efficacia anche nel caso di proposta, da parte del debitore, di una domanda di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi degli articoli 17, 18 e, comma 1 del decreto legislativo n. 14 del 2019 purchè effettuato prima che scadano i termini fissati dal giudice nell'articolo sopraindicato.

Si segnala l'esclusione dei diritti di credito dei lavoratori dal novero delle misure protettive che possono essere richieste dal debitore.

Il comma 2 interviene sull'articolo 55 del decreto legislativo n. 14 del 2019, riscrivendo le disposizioni che regolano il procedimento per l'adozione delle misure cautelari e protettive indicate nel citato articolo 54, a cominciare dalla designazione del magistrato cui è affidata la trattazione, proseguendo con l'individuazione degli adempimenti previsti per il corretto svolgimento dello stesso e le relative tempistiche. A tutela del procedimento e dei diritti dell'imprenditore è anche qui inserita la disposizione che in caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

Si segnala la natura procedurale delle disposizioni esaminate, volte a definire in maniera più puntuale la disciplina e l'efficacia delle misure cautelari e protettive nell'ambito dei diversi istituti previsti per contrastare le crisi imprenditoriali nel rispetto dei principi e delle linee guida dettati dalla normativa unionale. Dall'attuazione delle disposizioni previste non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti correlati alla loro attuazione sono di natura istituzionale e possono essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 14

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Nell'ottica perseguita dal provvedimento di anticipare l'emersione delle situazioni di crisi e trovare una celere soluzione alle stesse, la denominazione della rubrica della Sezione I del citato Titolo IV - Capo I- del D.L.gs. 14/2019 è sostituita e rinominata "Piano attestato di risanamento". *Si rappresenta il carattere ordinamentale della disposizione in esame ed in quanto tale si rappresenta che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



Ministero della Giustizia

Parimenti, sono apportate modifiche ad alcuni articoli della Sezione II del medesimo Titolo IV - Capo I - con l'art. 15, che vengono di seguito illustrate.

ART. 15

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si interviene su tre distinti articoli del codice e precisamente gli articoli 57, 63 e 64.

Il primo intervento concerne la sostituzione della denominazione della rubrica della citata Sezione II, che viene rinominata “Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi” con modifiche lessicali all’art. 57 del D.Lgs 14/2019 , dove al comma 4 è soppressa la parola “economica” in relazione alla fattibilità del piano attestato di risanamento ed all’art. 63 è modificata la rubrica, con l’aggiunta della dizione “tributari” riferita ai crediti tributari e contributivi. Al comma 2, settimo periodo dello stesso articolo, come modificato dall’articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sempre in relazione al risanamento dei crediti tributari e contributivi, è soppresso il riferimento agli effetti della sentenza, non reclamata, di omologazione degli accordi o del piano di ristrutturazione ed è ugualmente soppressa la parola “fiscale”. Viene, invece, espresso il riferimento all’introducendo *comma 2-bis* dell’art. 63, con il quale, per agevolare ed accelerare la composizione della crisi a favore dell’imprenditore, è disposto che il tribunale omologhi gli accordi di ristrutturazione anche senza l’adesione ai predetti da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Ciò quando: 1) L’adesione di tali creditori privilegiati sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui agli artt. 57, co. 1 e 60, co. 1 (per la conclusione degli accordi di ristrutturazione in misura ordinaria e in misura agevolata); 2) La proposta di soddisfacimento dell’amministrazione e/o dell’ente sia conveniente rispetto alla soluzione della liquidazione dell’impresa, alla luce anche di quanto descritto nella relazione dell’esperto. *La soluzione prospettata dalle norme in esame, non appare suscettibile di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, anzi la stessa favorirà la conclusione degli accordi e la formalizzazione del piano assestato di risanamento producendo altresì effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, in quanto l’organo giudiziario per omologare quanto sopra, non sarà vincolato all’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali ed assistenziali, ma potrà procedere direttamente, valutando le conclusioni contenute nella relazione del professionista indipendente che ha condotto le trattative, se le stesse si rivelino favorevoli per le casse dell’Erario.*

Gli interventi realizzati sull’articolo 64, del D.Lgs 14/2019, del quale vien modificata opportunamente anche la rubrica, inseriscono disposizioni regolatorie degli effetti degli accordi sui contratti in caso di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o di domanda di concessione di misure protettive che stabiliscono che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o



Ministero della Giustizia

modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore.

Anche tale ultimo intervento, stante il carattere ordinamentale della norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rappresenta, a questo punto, la necessaria introduzione nel decreto legislativo 14/2019 di un Capo ulteriore, vale a dire il **Capo I-bis**, al Titolo IV della Parte Prima, volte a dettare le regole, attraverso le previsioni contenute nei nuovi articoli 64-bis, 64-ter e 64 quater del CCI, per l'omologazione del nuovo strumento previsto dalla direttiva *de qua* che può avvenire solo se approvato da tutte le parti interessate.

ART. 16

(Inserimento del Capo I-bis del Titolo IV della Parte Prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione *in primis* introduce l'art. 64-bis del decreto legislativo 14/2019 ed integra quanto già disposto all'articolo precedente (art. 64 CCI) relativo all'omologazione degli accordi di ristrutturazione, in quanto con la norma in esame viene prevista la possibilità di soddisfacimento dei creditori, quando l'imprenditore che non presenti congiuntamente i requisiti per la qualifica di imprenditore minore (inidata nell'articolo 2, comma 1 *lettera d* del CCI) si trovi in stato di crisi e di insolvenza, secondo la divisione dei medesimi in classi, sulla base della loro posizione giuridica e di interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche derogando ad alcune disposizioni precettive del codice civile ed alle norme che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione relative, ad esempio, alla responsabilità patrimoniale o al concorso di creditori etc. Ciò sempre se vi sia il preventivo accordo di tutti i creditori. Vengono, quindi, dettate le fasi del procedimento di omologazione, con scansione di termini e descrizione di modalità e con il deposito della relazione del professionista indipendente necessaria ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il decreto del tribunale che accoglie il ricorso dell'imprenditore contiene la nomina di un giudice delegato a vigilare sul procedimento e nomina oppure conferma la nomina del commissario giudiziale. L'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa esercitandola nel prevalente interesse dei creditori ed informa il giudice o il commissario degli atti di straordinaria amministrazione, nonché di pagamenti che non siano coerenti con il piano di ristrutturazione che, qualora non ritenuti tali, sono segnalati all'organo di controllo. In caso di esecuzione degli atti suddetti senza attendere le decisioni dell'organo di controllo, l'autorità vigilante riferisce immediatamente al tribunale per le conseguenze dettate dall'art. 106 CCI, vale a dire quelle collegate alla liquidazione giudiziale dei beni del debitore. Si evidenzia la disposizione inserita nel comma 7 che disciplina le operazioni di voto, per la quale i creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione,



Ministero della Giustizia

funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Da segnalare, anche, la previsione contenuta nel comma 8 dell'articolo in esame, relativa alla circostanza che in caso di dissenso sul piano di ristrutturazione da parte di un creditore, il tribunale omologherà con sentenza la proposta presentata dall'imprenditore e dagli altri creditori, allorquando risulti dalla valutazione della stessa che il creditore risulti soddisfatto in misura non minore rispetto alla previsione dell'eventuale liquidazione giudiziale. *Questa soluzione è in linea con l'intento deflattivo del contenzioso e coerente con la prospettiva di una definizione tempestiva ed efficace della crisi dell'impresa. La disposizione nel suo complesso ha un carattere ordinamentale e precettivo e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.*

Il nuovo art. 64-ter, (Mancata approvazione di tutte le classi) stabilisce che in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione da parte di tutte le classi dei creditori, il debitore possa, entro 15 giorni dal deposito della relazione da parte del commissario giudiziale, chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione.

Si segnala che, in caso di decorso infruttuoso di tale termine, verrà aperta procedura di liquidazione giudiziale secondo il combinato disposto degli artt. 111 e 49 C.I.

Sempre a seguito della mancata approvazione da parte di tutte le classi dei creditori viene offerta al debitore, con l'introducendo articolo 64-quater la possibilità di ottenere la conversione in concordato preventivo del piano di ristrutturazione. Si prevede infatti che il debitore possa formulare una proposta di concordato preventivo e chiedere i provvedimenti seguenti relativi all'ammissibilità allo stesso concordato ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 14/2019. La domanda di concordato preventivo, al di fuori del caso sopra previsto, può essere formulata in ogni momento, ma i termini per l'approvazione della proposta sono ridotti della metà. Viceversa, il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla presentando a sua volta, per l'omologazione, una proposta di piano di ristrutturazione, finché non sono iniziate le operazioni di voto.

Si segnala che con riferimento alle attività indicate negli articoli esaminati, poiché si tratta di adempimenti già previsti dal CCI, che non esulano dall'ordinaria attività dell'esperto, *si ritiene che l'intervento del professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa non sia suscettibile, di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di figura professionale scelta dal debitore e il cui costo è totalmente a carico dell'imprenditore, anche non commerciale. Per il resto i compiti del commissario giudiziale, nonché quelli dell'autorità giudiziaria sono di natura istituzionale e, rimanendo a carico della procedura per essere liquidati con effetto prioritario, non comportano alcun aggravio di oneri per la finanza pubblica.*

ART. 17

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



Ministero della Giustizia

Con il presente articolo si interviene sull'articolo 70, comma 7 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, eliminando la parola «economica».

La disposizione ha natura ordinamentale in quanto è tesa ad un allineamento testuale rispetto agli intenti della riforma in atto e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 18

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame interviene sulla disciplina del concordato minore al fine di porre lo strumento in rapporto con il concordato preventivo in continuità aziendale che è previsto dai piani di ristrutturazione, nonché per allineare le disposizioni a quanto richiesto dalla direttiva unionale. Innanzitutto, il comma 1, modifica l'art. 78 comma 2, lett. c) ed il comma 4, CCI, prevedendo che i creditori possano far pervenire all'O.C.C. l'adesione alla proposta di concordato, oltre che a mezzo posta certificata anche attraverso altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Si inserisce, inoltre, il comma 2-bis al citato articolo 78, che stabilisce che il giudice, a determinate condizioni, nomini il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'O.C.C. Si segnala che tale previsione è dettata dalla necessità di dare completa attuazione alle disposizioni europee a tutela delle imprese minori che non avevano accesso e tale nomina avviene quando è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali, per tutelare l'interesse generale delle parti; quando è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2 e, infine, quando la nomina è richiesta dal debitore.

Con il comma 2 del presente articolo si interviene sull'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, eliminando la parola «economica».

L'articolo introduce norme di carattere ordinamentale che sono dirette ad allineare la disciplina del concordato minore e del concordato preventivo in continuità aziendale, agevolando il compito dell'organismo di composizione della crisi e allineando la normativa nazionale a quella europea. Pertanto, le modifiche introdotte non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica, ma anzi contribuiscono a snellire e semplificare le procedure previste dalle disposizioni del CCI.

ART. 19

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



Ministero della Giustizia

La disposizione esaminata, innanzitutto, contiene la modifica della denominazione della rubrica della Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I del CCI che viene rinominata “Finalità e contenuti del concordato preventivo” (*comma 1*) e sostituisce interamente l’art. 84 del D.Lgs. 14/2019 (*comma 2*) evidenziando, per l’appunto, le finalità del concordato preventivo che è quella del soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività ad altri soggetti subentranti al debitore, o, comunque, in qualsiasi altra forma sia possibile. Ciò che preme è conservare la prosecuzione dell’azienda attraverso la gestione diretta dell’imprenditore o indiretta, quindi – secondo il piano di ristrutturazione predisposto – anche attraverso la cessione, l’usufrutto, il conferimento dell’azienda in una o più società etc., tutelando l’interesse dei creditori e conservando i posti di lavoro.

Nel concordato in continuità aziendale, che come appena detto è fortemente incentivato dalla nuova disciplina, si punta al recupero della capacità dell’impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato, e a realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura anche non prevalente dal ricavato dei proventi che derivano dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale diretta o indiretta. Ciò al contrario di quanto avviene nel concordato con liquidazione del patrimonio nel quale si prevede l’apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento di presentazione della domanda, assicurando, in tal modo, il soddisfacimento dei creditori chirografari e privilegiati in misura non inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei loro crediti. Tali risorse sono apportate dai soci a qualunque titolo senza obbligo di restituzione, delle quali il piano di ristrutturazione prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori e possono essere distribuite anche in deroga alle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.

Quando, invece, il piano preveda la liquidazione del patrimonio o la cessione dell’azienda e non sia stato individuato l’offerente, viene nominato dall’autorità giudiziaria un liquidatore che può avvalersi di professionisti specializzati del settore interessato. Se il piano prevede l’offerta da parte di un soggetto individuato che prevede l’affitto o il trasferimento di uno o più rami dell’azienda in suo favore, dietro corrispettivo in denaro e comunque a titolo oneroso. Il giudice dispone, ai sensi dell’art. 91, comma 1, che venga data idonea pubblicità dell’offerta stessa al fine di acquisire offerte concorrenti.

La disposizione in esame, incentivando la soluzione che permette la prosecuzione dell’attività aziendale, salvaguarda le posizioni sia dei creditori che del debitore sia di coloro che vantano crediti da lavoro dipendente, la cui tutela rimane prioritaria anche a livello contributivo ed assistenziale, rimanendo salvaguardati i loro diritti sebbene l’imprenditore sia incapiente e non in grado di versare le previste contribuzioni.

Sul piano economico-finanziario si segnala che tanto nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale che nel caso di concordato preventivo con liquidazione del patrimonio, i compiti affidati agli esperti che coadiuvano ed assistono la procedura sono definiti istituzionalmente e i loro compensi rimangono a carico della procedura stessa e vengono corrisposti dallo stesso debitore/imprenditore che procede direttamente o indirettamente nell’attività d’impresa (tramite anche i suoi cessionari a qualsiasi titolo previsti) o i suddetti compensi sono prededucibili dalla massa attiva dell’azienda (v.



Ministero della Giustizia

art. 6), pertanto, la disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il *comma 3* del presente articolo sostituisce invece *l'art. 85 del CCI*, che invece di declinare i presupposti per l'accesso al concordato del codice attuale, prevede, ora, i principi di suddivisione in classi dei creditori. E' sancito, *in primis*, il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse; si ribadisce l'obbligatorietà delle classi in caso di pagamento non integrale dei creditori titolari di crediti tributari o previdenziali; ed è istituita, per il concordato in continuità aziendale, l'obbligatoria suddivisione in classi dei creditori privilegiati se il loro pagamento è previsto entro determinati termini, e gli stessi vengono considerati parti interessate dal piano, con conseguente diritto di voto, circostanza nuova per l'ordinamento italiano e allineata alle regole inerenti la ristrutturazione trasversale richiesta dal diritto unionale.

Il *comma 4* dell'articolo in esame contiene, inoltre, la sostituzione *dell'art. 86 del CCI* relativo all'ipotesi di moratoria dei crediti muniti di garanzia reale (privilegio, pegno e ipoteca), salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui sussiste una causa di prelazione. Anche la modifica in esame contiene una previsione a tutela dei crediti di lavoro fissando fino a sei mesi la possibilità di dilazionarne il pagamento.

Il *comma 5* della presente norma riscrive il contenuto del piano di concordato, sostituendo il vigente *art. 87 del decreto legislativo 14/2019*. Nella domanda, il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale e deposita anche la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di previsione di continuità aziendale, l'attestazione che il piano è atto a superare l'insolvenza del debitore e a soddisfare i creditori in maniera più consona rispetto ad una eventuale ipotesi liquidatoria.

Al *comma 6*, sono apportate modifiche *all'art. 88 del CCI*, come modificato dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al fine di circoscrivere la portata della norma in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità aziendale e per introdurre il comma 2-bis in cui è previsto che il tribunale proceda all'omologazione del concordato anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Per tale motivo ci si riporta alle considerazioni effettuate riguardo al predetto art. 63.

Infine, il *comma 7* interviene per apportare modifiche ai commi 4 e 5 *dell'art. 90 del CCI*, per raccordare i riferimenti all'articolo 87 modificato e per sostituire i riferimenti al procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi, abrogati con la sostituzione del Titolo II, con la composizione negoziata disciplinata dall'articolo 13.

Le modifiche e integrazioni apportate nei commi appena descritti sono di natura ordinamentale e servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza all'opzione di continuità aziendale e favorendo, per quanto possibile, lo slittamento del pagamento dei crediti, soprattutto i privilegiati, per offrire all'imprenditore la possibilità di condurre a buon fine il piano di risanamento attestato dal professionista incaricato. Si ribadisce che le spese legate al compenso dell'esperto in



Ministero della Giustizia

questione, sono poste a carico della procedura e sono prededucibili dalla massa dell'attivo, pertanto la disposizione trattata non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 20

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 92 del CCI, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante norme sul commissario giudiziale, al quale si applicano le norme relative alla sostituzione del curatore, nonché dispone che il predetto commissario vigili sull'attività del debitore, anche fornendo assistenza a quest'ultimo nel condurre le trattative con i creditori e per la predisposizione del piano assistito nell'ambito del concordato preventivo in continuità aziendale. *Si tratta di profili precettivi che perfezionano e sostanziano i compiti precipui ed istituzionali del commissario giudiziale al quale continua ad applicarsi la normativa della liquidazione dei compensi del curatore come già avviene nel codice vigente. Pertanto, sotto il profilo finanziario, si evidenzia che la norma non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

ART. 21

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo interviene inserendo l'*art. 94-bis del CCI* per disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore riguardo ai contratti pendenti e in corso di esecuzione, mentre si stanno svolgendo le trattative del concordato in continuità aziendale. A tale proposito, viene sancito che i creditori non possono unilateralmente rifiutarne l'esecuzione o risolvere i suddetti contratti né anticipare la loro scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore perché è stata presentata domanda di accesso alla procedura di concordato in continuità aziendale né, in caso di concessione di misure protettive, possono optare per le soluzioni sopra indicate a seguito del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla domanda di accesso al concordato in continuità aziendale.

Infine, si è previsto un intervento *sull'art. 100 CCI*, con una precisazione lessicale in relazione al pagamento stipendiale dei lavoratori addetti all'attività aziendale di cui si prevede la continuazione, specificando che il pagamento delle retribuzioni pregresse maturate e non corrisposte anche dopo l'accesso alla procedura di concordato come già previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, deve avvenire sulla base delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti, *in toto* considerate.

Le modifiche e integrazioni apportate sono di natura ordinamentale e servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza all'opzione di continuità aziendale e favorendo lo slittamento del pagamento dei crediti per offrire all'imprenditore la possibilità di condurre a buon fine



Ministero della Giustizia

il piano di risanamento formulato nel corso della procedura di concordato per continuità aziendale. Le disposizioni, quindi, non presentano profili onerosi per la finanza pubblica.

ART. 22

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione, *al comma 1*, riprende il dettato dell'art. 78 per quanto concerne le modalità di comunicazione degli atti e documenti anche ai creditori che devono aderire al piano concordato e che si trovino in Stati esteri, prevedendo di integrare le stesse con mezzi telematici. Pertanto, *all'art. 104, comma 2*, è previsto che i creditori, oltre all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, possono indicare un servizio elettronico di un recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il *comma 2* apporta correzioni *all'art. 106*, al fine di adeguare la disposizione alle modifiche apportate all'articolo 47 (*comma 1 lett d e comma 2 lett. d*) e correggere un errore materiale contenuto al *comma 3*.

L'articolo introduce norme di carattere ordinamentale che sono dirette ad allineare la disciplina del concordato minore e del concordato preventivo, allineando la normativa nazionale a quella europea. Pertanto, le modifiche introdotte non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica, ma anzi contribuiscono a snellire e semplificare le procedure previste dalle disposizioni del CCI.

ART. 23

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'intervento *de quo* comporta la sostituzione dell'articolo 109 del CCI. I primi quattro commi ricalcano sostanzialmente le regole generali sul diritto di voto e sulle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta e del piano di concordato riproducendo le disposizioni dell'attuale articolo 109. Il *comma 5*, invece, introduce disposizioni per il concordato in continuità aziendale, tramite le quali è definito il criterio per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del diritto di voto. Il concordato in continuità aziendale è approvato solamente col voto favorevole di tutte le classi di creditori, secondo un criterio di proporzione del voto legato all'entità dei crediti posseduti dai creditori votanti.

E' stabilita l'esclusione dal voto dei creditori muniti di diritto di prelazione se sono stati soddisfatti integralmente in denaro, nei limiti della capienza della garanzia, entro centottanta giorni dall'omologazione, termine ridotto a trenta giorni in caso di privilegi ex art. 2751-bis n. 1 c.c. (crediti



Ministero della Giustizia

relativi a retribuzioni di lavoratori subordinati, indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile).

Infine, i commi 6 e 7 dispongono le esclusioni dal diritto di voto per incompatibilità o conflitto di interessi, disponendo, infine, che il creditore che propone il concordato e le società da questi controllate possono esprimere il loro voto solo se inseriti in una determinata classe.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non riveste profili di interesse finanziario, in quanto definisce i criteri per la validità del voto dei creditori ai fini dell'approvazione del concordato preventivo e in continuità aziendale, senza determinare oneri per la finanza pubblica.

ART. 24

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione interviene su più articoli della Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del CCI. *Il comma 1* del presente articolo sostituisce *l'art. 112 del CCI*, disciplinando comunque il giudizio di omologazione del concordato preventivo e in continuità aziendale, evidenziando quali debbano essere le verifiche compiute dal tribunale e dettando le regole per l'omologazione nell'ipotesi di ristrutturazione trasversale dei debiti e il giudizio di convenienza secondo quanto delineato dal diritto unionale (art. 11 par. 1 lettere a), b) e c) della direttiva 2019/1023 UE). Vengono esplicitate le disposizioni in tema di opposizione del creditore dissenziente che non ritenga conveniente il concordato preventivo e per continuità aziendale e la stima del complesso aziendale del debitore è effettuata dal tribunale in caso di eccezione sulla convenienza o di eccezione di mancato rispetto delle regole di ristrutturazione trasversale dei debiti. Ad ogni modo, secondo la regola generale, il tribunale omologa il concordato - sia preventivo che aziendale che con proposta di liquidazione del patrimonio - qualora, alla luce della proposta e del piano di assestamento, ricevuto il voto favorevole di tutte le classi dei creditori, ritenga che tale soluzione soddisfi i crediti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il comma 2 del presente articolo aggiunge un comma *all'art. 113 del CCI*, che definisce la chiusura della procedura di concordato preventivo attraverso la sentenza di omologazione, la quale deve intervenire entro dodici mesi dalla presentazione della domanda di accesso alla medesima procedura.

Il comma 3 integra quanto previsto *all'art. 114 del CCI* recante norme sul liquidatore giudiziale, al quale si applicano le norme relative al commissario giudiziale ed al curatore soprattutto in materia di revoca e di sostituzione del predetto professionista. In particolare, si segnala il contenuto del comma 6 aggiunto al citato articolo 114, con cui si prevede che il liquidatore, una volta conclusa l'esecuzione del concordato, comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato



Ministero della Giustizia

dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.

Il *comma 4* del presente articolo interviene sull'art. 116 del CCI, sospendendo il diritto dei soci al recesso quando il piano di ristrutturazione preveda operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'azienda debitrice, fino all'attuazione del predetto piano.

Infine, con il *comma 5*, si interviene sull'articolo 118, inserendo la previsione secondo la quale il commissario giudiziale semestralmente redige un rapporto riepilogativo, lo deposita e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9 del CCI.

Le modifiche e integrazioni apportate sono di natura ordinamentale e servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza alle soluzioni che consentono l'attuazione del piano attestato anche attraverso le ristrutturazioni trasversali dei debiti e comunque ricorrendo alla liquidazione consensuale del patrimonio del debitore. La direzione è di trovare il consenso della maggioranza dei creditori interessati e allontanare per quanto possibile il ricorso a strumenti che alimentino controversie giudiziarie e che determinino la definitiva liquidazione della società. Pertanto, le modifiche introdotte non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica, ma anzi contribuiscono a snellire, semplificare e rendere trasparenti le procedure previste dalle disposizioni del decreto legislativo 14/2019.

La finalità di modificare e perfezionare l'emersione precoce della crisi viene, poi, realizzata attraverso l'introduzione della Sezione VI-bis nel Capo III, del Titolo (*Degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*), introdotta **dall'art. 25** del presente provvedimento.

ART. 25

(Inserimento della sezione VI-bis del Capo III del Titolo IV della Parte Prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione *de qua* introduce nel testo del CCI la Sezione VI-bis che con gli *articoli da 120-bis a 120-quinquies* detta disposizioni, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, recependo i principi del diritto unionale per favorire la prosecuzione dell'azienda.

Innanzitutto si prevede l'inserimento dell'art. 120-bis che stabilisce che l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza avvenga con la richiesta tempestiva da parte degli amministratori, decisione che deve risultare da atto notarile depositato ed iscritto nel registro delle imprese (*comma 1*).

Il *comma 2* dispone, alla luce delle norme di deroga dettate dalla direttiva 1023/2019 UE e in attuazione della stessa, che anche in assenza di una deliberazione dei soci, il piano di ristrutturazione può modificare la struttura finanziaria della società, e dunque prevedere la cancellazione di azioni e quote, l'emissione di azioni, quote e strumenti finanziari, anche con limitazione o esclusione del diritto d'opzione, operazioni di fusione, scissione e trasformazione.



Ministero della Giustizia

Il *comma 3* detta i doveri degli amministratori di informare i soci della decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza nonché di riferire periodicamente sull'andamento della procedura.

Il *comma 4*, invece, prevede una disposizione che impedisce ai soci, che potrebbero non avere più un interesse nella società, di ostacolare l'attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi, in quanto dispone l'impossibilità di revocare gli amministratori senza giusta causa e che non è considerata giusta causa la presentazione della domanda di accesso ad uno degli strumenti regolatori citati, in presenza delle condizioni di legge. Solamente ai soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale è consentito di presentare delle proposte concorrenti (*comma 5*) e le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche agli strumenti di di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentate dagli imprenditori collettivi diversi dalle società (*comma 6*).

Viene, poi, previsto l'inserimento dell'art. 120-ter, in cui è dettata la possibilità del classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengono incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

La formazione delle classi consente ai soci di esprimere il diritto di voto sulla proposta, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale e indipendentemente dai diritti di voto loro riconosciuti dallo statuto. Infine, gli stessi soci possono opporsi all'omologazione del concordato per far valere il pregiudizio da loro subito rispetto all'alternativa della liquidazione.

L'art. 120-quater, contiene la regola generale che il tribunale omologhi il concordato facendo sì che il trattamento riservato a ciascuna delle classi dissenzienti sia almeno uguale a quello delle classi di pari rango e più favorevole di quello riservato alle classi inferiori. Ciò eccezion fatta per l'unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci: in questo caso, al fine di verificare il rispetto delle regole prestabilite, è stato previsto che il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello riservato ai soci.

L'art. 120-quinquies, disciplina la fase di esecuzione del concordato. A tal fine si prevede che il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determini quanto è stato deciso e deliberato nel piano, demandando le operazioni necessarie all'attuazione agli amministratori e autorizzando questi ultimi ad apportare le ulteriori modifiche statutarie, qualora previste. In caso di mancanza o inottemperanza, il tribunale procederà alla nomina di un amministratore giudiziario perché ponga in essere gli adempimenti del piano, disponendo la revoca degli amministratori della società per giusta causa. Le modificazioni intervenute in seno all'azienda a ragione all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società, mentre sono inefficaci eventuali patti contrari al piano.

Si tratta di una serie di disposizioni essenziali nell'ambito del sistema di ristrutturazione preventiva delle situazioni di crisi, in quanto detta l'iter seguito per la conclusione ed esecuzione di tutta la ristrutturazione dell'impresa, verificandone, altresì, la fattività. La norma è di natura ordinamentale e procedurale e non determina aggravio di oneri per la finanza pubblica. Infatti, ogni adempimento è



Ministero della Giustizia

demandato ai soci e agli amministratori, intervenendo il tribunale solo per ratificare il piano o, in precedenza, per nominare l'amministratore giudiziario per eventuali negligenze o inattività di quelli nominati, i costi del quale sono posti, come per le altre figure istituzionalmente designate dall'autorità giudiziaria nell'ambito delle procedure concorsuali, a carico della procedura di "risanamento" o liquidazione e prededotti dall'attivo della società.

ART. 26

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo *de quo* apporta modifiche all'articolo 135, comma 1, del CCI, per recepire la disposizione dettata dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 1023/2019 UE che consente, al fine di evitare conflitti di interesse, anche ai creditori di chiedere la sostituzione del professionista. Il tribunale, dopo aver considerato l'assenza di conflitti di interesse in capo ai richiedenti, provvede alla nomina del nuovo curatore. Il vigente comma 2, pertanto, essendo riconsiderato nella nuova formulazione prevista nel comma 1, viene, pertanto, soppresso.

La norma è di natura ordinamentale ed è diretta a sancire un principio paritario tra la posizione del debitore e quella del o dei creditori riguardo alla terzietà non solo del giudice, ma altresì degli ausiliari della procedura. Per quanto previsto, la stessa non riveste profili di carattere finanziario.

ART. 27

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo in esame interviene sull'articolo 158 del CCI inserendo la disposizione per la quale la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e dopo l'apertura di una procedura di insolvenza, precisando che la rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione, mentre nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 204, comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all'articolo 201, comma 1.

La norma è di natura ordinamentale ed è volta alla rivalutazione dei crediti di lavoro nell'ambito delle procedure in esame come previsto da pronunce della Corte Costituzionale. Per quanto previsto, la stessa non riveste profili di carattere finanziario

ART. 28



Ministero della Giustizia

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si apportano le modifiche ritenute opportune alla Parte Prima, Titolo V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 3 dell'articolo 166, inserendo alla lettera e), dopo le parole «posti in essere in esecuzione del concordato preventivo» l'indicazione «, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato» e alla lettera g) sostituendo le parole “alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, con “agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”.

La norma ha carattere ordinamentale e realizza un intervento armonizzativo rispetto agli allineamenti della materia operati con il presente provvedimento, e pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 29

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo in esame interviene sull'articolo 213 del decreto 14 del 2019 che disciplina il programma di liquidazione giudiziale, in linea con l'intento di migliorare l'insieme delle procedure regolatorie della crisi d'impresa, riduce a centocinquanta giorni il termine entro il quale il curatore deve predisporre un programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori (*comma 1*). Si prevede, inoltre, che al curatore sia assegnato il compito di notificare ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri, l'istanza e la relativa autorizzazione a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni da parte del comitato dei creditori, qualora tale attività di liquidazione risulti manifestatamente non conveniente (*comma 2*).

Con altro intervento viene fissato ad otto mesi (in luogo di dodici) il termine entro il quale dall'apertura della procedura di liquidazione deve essere compiuto il primo esperimento di vendita dei beni, e devono essere iniziate le attività di recupero dei crediti (*comma 5*).

Si segnala la disposizione con cui si integra il *comma 6* del menzionato articolo 213, con la quale si consente al curatore, prima dell'approvazione del programma, di procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Si evidenzia, da ultimo, l'intervento che inserisce il *comma 9* per il quale se il curatore ha rispettato i termini di cui al *comma 5*, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.

Le disposizioni previste hanno carattere ordinamentale e sono dirette a meglio definire i compiti del curatore realizzando miglioramenti nella gestione della fase liquidatoria a tutela di elementi soggettivi e oggettivi meritevoli di particolare attenzione, non determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Gli adempimenti correlati all'attuazione delle disposizioni in esame sono di natura



Ministero della Giustizia

istituzionale e potranno essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 30

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con l'articolo in esame si prospettano interventi relativi alle modalità di liquidazione dei beni modificando l'articolo 216 del decreto legislativo 14 del 2019, in particolare il comma 2, precisando che alle vendite e agli altri atti liquidatori posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sarà possibile, da parte del curatore che può avvalersi di soggetti specializzati, procedere sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Si segnala l'inserimento della previsione per la quale il curatore relaziona al giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione all'interno del rapporto riepilogativo delle attività svolte disciplinato dal comma 9 dell'articolo 130 del citato decreto n. 14 del 2019.

Sulla medesima linea di potenziamento del ruolo del curatore si pongono gli interventi sui *commi* 3 e 5 del sopraindicato articolo 216. Con il primo si prevede che il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, mentre il secondo intervento assegna al curatore il compito di pubblicare, sul portale delle vendite pubbliche, l'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o l'ordinanza di vendita e ogni altro atto o documento ritenuto utile, consentendo il ricorso anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.

Si segnala l'inserimento della disposizione (comma 12) che prevede che i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi, siano fissati con regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto perseguendo obiettivi di trasparenza, efficienza e conseguente efficacia delle procedure in esame, anche liquidatorie. La disposizione ha particolare rilievo in quanto attuativa della vigilanza sui professionisti indicata dall'articolo 27 della Direttiva 1023/2019.

Le modifiche illustrate contenute nel presente articolo, che intervengono per migliorare nell'ambito della liquidazione giudiziale la cruciale attività di vendita dei beni, hanno natura ordinamentale e procedurale e pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti correlati sono di natura istituzionale e possono essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Ministero della Giustizia

ART. 31

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si interviene sull'articolo 235, comma 1, inserendo la disposizione secondo la quale il curatore dopo la pubblicazione del decreto di chiusura della liquidazione giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto nel primo comma del già richiamato articolo 130 del CCI.

L'intervento è volto a regolamentare l'opportunità che il liquidatore giudiziale depositi un rapporto riepilogativo della liquidazione giudiziale. Gli adempimenti correlati sono di natura istituzionale e possono essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 32

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo, modificando il comma 1 dell'articolo 255 del d.lvo 14/2019, si elimina la possibilità per il curatore di esercitare separatamente le azioni di responsabilità, in ossequio al principio di efficienza delle procedure di gestione dell'insolvenza di cui agli articoli 25 e seguenti della direttiva.

La norma, di cui si segnala l'effetto positivo, ancorchè non quantificabile in termini di contenimento dei costi della procedura, risponde a criteri di snellimento ed efficientamento per risolvere le criticità della durata eccessiva connessa anche a giudizi separati e alla duplicazione di accertamenti da compiere e, stante il carattere ordinamentale e procedurale, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 33

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente intervento si modifica l'articolo 268 del CCI, che disciplina la liquidazione controllata delle imprese minori, con una disposizione di semplificazione e coordinamento che elimina l'iniziativa del pubblico ministero per le imprese di piccole dimensioni e che innalza a cinquantamila la soglia debitoria oltre la quale la liquidazione controllata può essere aperta.

La norma ha carattere ordinamentale e di semplificazione, pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 34

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



Ministero della Giustizia

Il primo intervento realizzato con la disposizione in esame si concentra sul comma 1 dell'articolo 278, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, precisando che con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale, mentre con il secondo intervento si dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 279 del citato decreto legislativo opportunamente eliminando il riferimento al procedimento della composizione assistita della crisi, istituto superato dall'impianto del presente provvedimento.

La norma ha carattere ordinamentale e procedurale e realizza un intervento armonizzativo rispetto agli allineamenti in materia di risoluzione della crisi d'impresa e dell'insolvenza individuati con il presente provvedimento, e pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 35

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con la presente norma si modifica l'articolo 285 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, inserendo la disposizione per la quale le operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, possono essere inclusi nel piano o nei piani concordatari, purchè non solo siano necessari alla continuità aziendale (come attestato da un professionista), ma siano coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi per le singole imprese.

Viene, altresì, modificato il *comma 3*, primo periodo, antepoendo la previsione con la quale si stabilisce che la contestazione degli effetti pregiudizievoli relativi alle operazioni sopraindicate da parte dei creditori non è prevista se ricorre l'ipotesi per la quale risulta applicabile la sola disciplina del concordato in continuità, derivante dalla valutazione che la prospettiva della continuità aziendale è in grado di generare una soddisfazione in misura prevalente per i creditori rispetto all'ipotesi della liquidazione, sulla base del raffronto tra i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività o dalla liquidazione. In tale caso viene previsto, con l'inserimento del *comma 4-bis*, che il tribunale omologhi il concordato secondo la disciplina dettata dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4.

Si interviene anche sul *comma 4*, stabilendo che l'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione, in caso di opposizione proposta ai sensi del sopraindicato comma 3, può essere disposta dal tribunale quando, sulla base della valutazione complessiva del piano e dei piani collegati e dei vantaggi compensativi per le singole imprese del gruppo, ritenga che la soddisfazione dei creditori si concretizzi in misura non inferiore a quella che si determinerebbe a seguito della liquidazione giudiziale della singola impresa.

Con le modifiche illustrate si interviene per disciplinare in modo più puntuale ed efficace il contenuto del piano o dei piani di gruppo al fine di stabilire le alternative procedurali per la definizione della crisi e dell'insolvenza di imprese di gruppo, valutando l'impatto in termini di soddisfazione dei creditori nelle diversi ipotesi di ricorso alla procedura di concordato in continuità o di liquidazione.



Ministero della Giustizia

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e precettiva delle stesse. Gli adempimenti correlati alla loro attuazione sono di natura istituzionale e possono essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 36

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si modifica la rubrica del Capo III, e conseguentemente, anche all'articolo 289, comma 1, primo periodo del citato decreto 14/2019, si sostituiscono, ovunque ricorrano, le parole "Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo" con le parole "Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza".

La presente disposizione ha natura ordinamentale e interviene nelle citate norme operando gli opportuni richiami ai nuovi strumenti regolatori della crisi d'impresa e d'insolvenza, e alle procedure di insolvenza all'interno di imprese appartenenti ad un gruppo e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 37

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame interviene in tema di liquidazione coatta amministrativa apportando le opportune modifiche agli articoli 301, comma 1, 302, comma 3 e 306, comma 2 primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si tratta di interventi tesi ad integrare la disciplina dell'istituto della liquidazione coatta amministrativa con l'inserimento dei riferimenti dell'applicazione degli articoli 356 e 358 al commissario liquidatore e con la sostituzione degli "indicatori della crisi" con i "segnali di allarme di cui all'articolo 3".

Si rappresenta il carattere ordinamentale e procedurale delle presenti disposizioni, e che, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 38

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con l'articolo in esame si modifica la lettera a) dell'articolo 316 del decreto legislativo 14/2019 eliminando il riferimento ai creditori pubblici qualificati di cui all'articolo 15 e sostituendo "i fondati indizi di crisi" con "i segnali di allarme", disciplinati nella nuova formulazione dell'articolo 3. Infine, si stabilisce la soppressione della lettera b) in quanto contenente disposizioni relative alle funzioni svolte dall'OCRI, organo soppresso con la revisione della materia realizzata con il presente provvedimento.



Ministero della Giustizia

La norma ha carattere ordinamentale ed è diretta ad allineare i contenuti delle disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa con la ratio dell'intervento in esame e, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 39

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La presente disposizione coordina le modifiche intervenute relative alla previsione di omologazione degli accordi e del piano di ristrutturazione da parte del tribunale anche senza l'intervenuta adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, se la proposta formulata nei predetti si rileva, per i citati creditori privilegiati, conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria. Pertanto, il riferimento all'art. 48, comma 5 del CCI è sostituito con quello all'art. 63, comma 2-bis, per quanto riguarda l'art. 341, comma 3 del CCI, e viene sostituito l'ulteriore riferimento all'art. 342, comma 1, cambiando le parole "87, commi 2 e 3", con quelle "87, comma 3". *La norma ha natura ordinamentale e serve per coordinare le innovazioni introdotte dal presente provvedimento. Dalla stessa, pertanto, non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.*

ART. 40

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Anche questo articolo prevede di coordinare le disposizioni del CCI con le modifiche intervenute col presente provvedimento, pertanto la rubrica della Parte Prima, Titolo IX, Capo IV del CCI è ridenominata "Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento", restando soppresso il riferimento ai reati commessi nelle procedure di composizione della crisi. Si prevede, altresì, l'abrogazione dell'art. 345 del CCI.

La modifica è lessicale e di carattere ordinamentale e non presenta aspetti di natura finanziaria.

ART. 41

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Le modifiche presentate con l'articolo *de quo* sono intervenute sempre con l'intento di coordinare le disposizioni del CCI con la disciplina richiesta dal diritto unionale e quindi riguardano, *in primis*, la sostituzione della denominazione della rubrica della Parte Prima, Titolo X, Capo I, rinominata "Disposizioni generali" (comma 1).

Con il presente articolo si interviene sulle disposizioni relative all'OCRI abrogando gli articoli 351 e 352 del CCI (comma 2), e con il comma 3, si apportano le opportune modifiche sull'articolo 353 del CCI al fine di prevedere entro sei mesi dall'entrata in vigore del Codice, l'istituzione di un



Ministero della Giustizia

osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal titolo II dello stesso Codice, sopprimendo con la *lettera b)* il riferimento alla composizione assistita e, infine, il *comma 4*, dispone l'abrogazione dell'art. 354 per quanto riguarda la revisione dei parametri degli indicatori della crisi.

Le modifiche e integrazioni apportate sono di natura ordinamentale e servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza alle soluzioni che consentono l'attuazione del piano attestato anche attraverso ristrutturazioni trasversali di debiti e, comunque, ricorrendo alla liquidazione consensuale del patrimonio del debitore. Pertanto, le modifiche introdotte non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica, ma anzi contribuiscono a snellire e semplificare le procedure previste dalle disposizioni del decreto legislativo 14/2019.

ART. 42

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame riguarda un duplice intervento: quello del *comma 1*, è relativo all'art. 356 del Codice, che con l'eliminazione del riferimento all'OCRI viene allineato al diritto europeo e coordinato al testo qui modificato; mentre il *comma 2*, modifica l'articolo 358 che disciplina i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure previste dal Codice, da un lato eliminando la disposizione per la quale occorra tenere conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali redatti dai soggetti incaricati e degli incarichi in corso e, dall'altro, introducendo al *comma 3* ulteriori requisiti che il professionista nominato curatore, liquidatore o commissario giudiziale che gestisce una procedura concorsuale deve possedere soprattutto nel caso in cui la stessa abbracci un ambito transfrontaliero. Ci si riferisce, in particolare, alla capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro e all'attitudine dimostrata nel destreggiarsi in casistiche complesse. *Si tratta di norme di collegamento ed allineamento al diritto europeo, come già detto per le precedenti, nonché di ulteriori garanzie che vengono richieste al professionista che non incidono sui profili di natura finanziaria della norma, per la quale valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza per il testo di base dell'articolo 358 riguardo all'iscrizione e tenuta dell'Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, cui si rinvia. Per il resto, la disposizione riveste natura precettiva e ordinamentale e non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.*

ART. 43 *(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14); ART. 44* *(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) e ART. 45* *(Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*



Ministero della Giustizia

Le disposizioni qui considerate apportano le necessarie correzioni ai corrispettivi riferimenti in conseguenza delle modifiche previste dall'allineamento della disciplina delle procedure concorsuali alle innovazioni richieste dalla direttiva europea. In particolare si segnala che **l'art. 44** del presente provvedimento modifica *l'articolo 368, comma 4, del CCI* al fine di sostituire la precedente dizione “procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, contenuta alla lettera a), con quella di “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” e di modificare la lettera d), in coerenza con le modifiche apportate agli articoli 84 e 85 del CCI e, conseguentemente, il presente **art. 43** apporta agli articoli 359, *comma 1* e 361, *comma 1* del CCI le necessarie correzioni.

Stesso intento è perseguito, infine, attraverso la soppressione prevista **all'art. 45** del riferimento alla composizione assistita presente *all'art. 381, comma 2, del Codice* e *all'art. 2545-sexies, comma 1, del codice civile*.

Le modifiche hanno carattere lessicale e natura ordinamentale e non presentano aspetti di natura finanziaria.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 46

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118)

Nell' articolo in esame sono presenti le disposizioni di coordinamento e le abrogazioni che si rendono necessarie a seguito del trasferimento delle norme contenute nel decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 nel novellato Titolo II della Parte Prima del decreto legislativo 14/2019, inerenti la composizione negoziata e l'istituzione e gestione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto. Al riguardo si segnala l'abrogazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, commi 1, 2 e 3, nonché le modifiche apportate all'articolo 10 di cui viene abrogato il comma 1 e modificato il comma 2, secondo periodo e il comma 3 e all'articolo 23 nel quale viene modificata la rubrica sopprimendo le parole “Limiti di accesso alla composizione negoziale” e il comma 2. *Si tratta di norme di collegamento e coordinamento che non incidono sui profili di natura finanziaria dell'intervento in esame, per il quale valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza sia agli articoli specifici del presente provvedimento sia riguardo al testo del decreto richiamato già convertito in legge, cui si rinvia.*

ART. 47

(Abrogazioni di disposizioni del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)



Ministero della Giustizia

Si prevede, inoltre, sempre in linea con le abrogazioni delle disposizioni del D.L. 118/2021 di cui si è detto sopra, l'inserimento delle norme contenute agli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 nel novellato Titolo II della Parte Prima del decreto legislativo 14/2019, relative al programma informatico per la sostenibilità e la rateizzazione dei debiti e lo scambio di dati tra la piattaforma telematica e le altre banche dati. *Si tratta di norme di collegamento e coordinamento che non incidono sui profili di natura finanziaria dell'intervento in esame, per il quale valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza agli articoli specifici del presente provvedimento sia riguardo al testo del decreto richiamato già convertito in legge, cui si rinvia.*

ART. 48

(Abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147)

Con l'articolo in esame vengono apportate modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, in particolare mediante la soppressione all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e); all'articolo 9, comma 3 lettera a); l'abrogazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, commi 5, 6, 7, 10, 11 e 12; l'abrogazione dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 36.

Si tratta di norme di collegamento e coordinamento che non incidono sui profili di natura finanziaria dell'intervento in esame, per il quale valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza agli articoli specifici del presente provvedimento, cui si rinvia.

ART. 49

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

Il presente articolo interviene al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dunque in materia di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In particolare si inserisce all'articolo 8 comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo, la previsione dell'osservanza degli articoli 356 e 358 del codice della crisi e dell'insolvenza per la nomina del commissario giudiziale o dei commissari giudiziali.

S'interviene, altresì, sugli articoli 15, comma 3, e 19, commi 3 e 4, allineando il contenuto dei predetti articoli ai nuovi riferimenti normativi.

Si segnalano, infine, le modifiche all'articolo 43 e l'inserimento del nuovo articolo 76-bis del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sempre al fine di coordinare il testo alle modifiche intervenute richieste a livello internazionale e rendere più efficienti le procedure con maggiore informativa e scambio di comunicazioni tra creditori e debitori, nonché garantire la maggiore partecipazione delle parti interessate per trovare la soluzione più confacente alle varie posizioni attraverso modalità stragiudiziali.



Ministero della Giustizia

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

ART. 50 **(Disposizioni transitorie)**

Con il presente articolo si dettano disposizioni necessarie per raccordare alcune norme del CCI come modificate dal provvedimento in esame con le previsioni introdotte dalla decreto-legge n.118 del 2021,

spiegando quale sia l'ambito applicativo delle stesse. In particolare, si chiarisce che la prima comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice, comprende gli incarichi conferiti, a partire dal 15 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 (*comma 1*).

Con il *comma 2* si stabilisce l'applicabilità della disciplina dell'articolo 25-ter come modificato dal presente provvedimento, alle liquidazioni delle attività dell'esperto anche se svolta nell'ambito della composizione negoziata della crisi prevista dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, delle disposizioni previste dall'articolo 25-ter del CCI.

Al rigurado si ricorda che gli oneri connessi alla erogazione di compensi professionali introdotti con la previsione normativa di questa nuova figura dell'esperto, sono posti ordinariamente a carico dell'impresa secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento, senza aggravii a carico della finanza pubblica.

Infine con il *comma 3* si stabilisce che non valga la limitazione all'accesso alla composizione negoziata della crisi prevista dal comma 1 dell'articolo 25- *quinqüies* nel caso in cui la rinuncia alle domande richiamate nel primo periodo del medesimo comma 1 (procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74) sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo che ha carattere ordinamentale e precettivo ed è volto a dirimere discrasie applicative derivanti dalla successione degli interventi normativi citati, non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

ART. 51 **(Entrata in vigore)**

La disposizione in esame disciplina l'entrata in vigore del provvedimento stesso, che corrisponde a quella fissata dall'art. 389, comma 1 del CCI.

ART. 52 **(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo contiene le disposizioni finanziarie secondo le quali si prevede che all'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6, capoverso articolo 13, comma 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



Ministero della Giustizia

pubblica e le amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.